



COMUNE DI BARANZATE
(Provincia di Milano)

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

**NORME TECNICHE
TAVOLA DELLA ZONIZZAZIONE**

Art. 3 D. Lgs. 507 del 15/11/1993

***Approvato con Deliberazione
di Consiglio Comunale n. 5 del 01/04/2014***

Norme in deroga all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada (nuovo C.d.S.), D. Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, testo aggiornato con il D. Lgs. 10 settembre 1993 n. 360 in vigore dal 1 ottobre 1993 e ss.mm. ii., integrato con il Regolamento di attuazione e di esecuzione D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 aggiornato con il D.P.R. 16 settembre 1996 n. 610 e ss.mm.ii.

INDICE**CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1	Obiettivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari.....	4
Art. 2	Ambito di applicazione.....	4
Art. 3	Zonizzazione del territorio comunale	5
Art. 4	Classificazione degli impianti pubblicitari	7
Art. 5	Elementi costituenti il Piano	9

CAPO II – PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

Art. 6	Definizioni Generali	10
Art. 7	Disciplina generale di collocazione	10
Art. 8	Collocazione vietata	10
Art. 9	Limitazioni	12
Art. 10	Caratteristiche tecniche e criteri strutturali	12
Art. 11	Dimensioni	14
Art. 12	Distanze e modalità di installazione	14
Art. 13	Schede Riepilogative	16
Art. 14	Pubblicità effettuata con veicoli	25
Art. 15	Pubblicità fonica	26
Art. 16	Pubblicità tramite volantinaggio	26
Art. 17	Pubblicità all'interno delle stazioni di servizio carburante.....	27
Art. 18	Pubblicità provvisoria	27

CAPO III - PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19	Definizioni generali	28
Art. 20	Disciplina generale di collocazione	28
Art. 21	Classificazione per finalità del messaggio e relative superfici	28
Art. 22	Identificazione	29
Art. 23	Schede Riepilogative	29
Art. 24	Norme di rinvio	31

CAPO IV - AFFISSIONI DIRETTE

Art. 25	Definizione e tipologia	32
Art. 26	Identificazione	32
Art. 27	Scheda riepilogativa	32

CAPO V – IMPIANTI PER AVVISI DI PUBBLICA UTILITA' OD INTERESSE ISTITUZIONALI

Art. 28	Definizione e tipologia	33
---------	-------------------------------	----

CAPO VI – INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 29	Definizioni generali.....	34
Art. 30	Disciplina generale di collocazione	34
Art. 31	Divieti.....	36
Art. 32	Dimensioni.....	37
Art. 33	Distanze.....	37
Art. 34	Illuminazione.....	37
Art. 35	Materiali	38
Art. 36	Categorie delle insegne.....	38
Art. 37	Schede riepilogative.....	39
Art. 38	Insegne di Pubblico interesse.....	42

CAPO VII – AUTORIZZAZIONI

Art. 39	Richiesta autorizzazione.....	44
Art. 40	Modalità rilascio dell'autorizzazione.....	48
Art. 41	Termini di validità dell'autorizzazione.....	50
Art. 42	Voltura e subentro dell'autorizzazione.....	50
Art. 43	Interventi di sostituzione e modifica.....	51
Art. 44	Rinnovo dell'autorizzazione.....	51
Art. 45	Decadenza e revoca dell'autorizzazione.....	51

CAPO VIII – CONCESSIONI

Art. 46	Concessioni su suolo pubblico.....	53
---------	------------------------------------	----

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47	Obblighi del titolare dell'autorizzazione/concessione.....	55
Art. 48	Pubblicità abusiva.....	56
Art. 49	Vigilanza.....	56
Art. 50	Sanzioni.....	56

CAPO X – NORME FINALI

Art. 51	Norme transitorie.....	58
Art. 52	Entrata in vigore.....	58

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Obiettivi del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari

1. Il Piano Generale degli Impianti Pubblicitari (d'ora in poi per brevità, *Piano*) disciplina la distribuzione di tutti gli impianti finalizzati alla pubblicità di natura commerciale, istituzionale e sociale sull'intero territorio comunale con riguardo alle esigenze di utilità pubblica, alla concentrazione demografica ed economica, nonché alla tutela ambientale, paesaggistica, della circolazione e del traffico.
2. Il Piano si pone come obiettivi specifici:
 - razionalizzare la collocazione e le tipologie degli impianti nel territorio comunale perseguendo una maggiore qualità urbana, nel rispetto della sicurezza stradale e nel rispetto delle prescrizioni e dei vincoli imposti dai vigenti strumenti urbanistici e dalle norme generali in materia di installazioni pubblicitarie;
 - creare nuove opportunità di pubblicità su aree e edifici pubblici (cartelli sponsor nelle piazze, rotatorie e giardini e pubblicità su elementi di arredo urbano);
 - incrementare gli spazi per le pubbliche affissioni;
 - consentire il controllo e la rimozione degli impianti non autorizzati.
3. Le presenti norme riguardano i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, come di seguito definiti, collocati nel territorio comunale lungo le strade o in vista di esse, su aree pubbliche, di uso pubblico o su aree private, sulla base delle disposizioni contenute nel presente Piano, nel Codice della Strada e nel relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione, nonché nel Decreto Legislativo del 15.11.1993 n. 507 e loro successive modifiche ed integrazioni.
4. Il presente Piano, oltre a disciplinare la comunicazione pubblicitaria, si prefigge anche lo scopo, con riferimento all'impiantistica pubblicitaria, di tutelare i valori storico architettonici e quelli paesaggistici presenti nel territorio comunale.

Art. 2 – Ambito di applicazione

1. Il Piano prende atto della perimetrazione del centro abitato del Comune di Baranzate, ai sensi dell'art. 4 del nuovo Codice della Strada (C.d.S.) come da perimetrazione di cui al Piano delle Regole – PR.04.3 Schema della mobilità e classificazione della rete viabilistica, del PGT vigente (approvato con D.C.C. n. 23 del 17/06/2011, in B.U.R.L. S.a.c. n. 3 del 18/01/2012) ed individua al suo interno i parametri di deroga da applicarsi per l'inserimento sia temporaneo che permanente degli impianti pubblicitari, siano essi pubblici o privati.
2. Fuori dal centro abitato l'installazione di cartelli, insegne d'esercizio e di altri mezzi pubblicitari è regolamentata dall'art. 23 D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285, dagli articoli da 47 a 59 del DPR 16 dicembre 1992 n. 495 e loro successive modificazioni ed integrazioni, nonché da altre norme di tipo sovraordinato che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità.

3. Le disposizioni contenute nelle presenti norme si applicano su tutto il territorio del Comune di Baranzate, nel rispetto di quanto stabilito dalle norme che seguono:
 - a. articoli da 1 a 37 del D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e s.m.i.;
 - b. articolo 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.;
 - c. articoli da 47 a 59 del D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 e s.m.i.;
 - d. D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio";
 - e. Regolamento Edilizio vigente;

Art. 3 - Zonizzazione del territorio comunale

1. La razionalizzazione della distribuzione degli impianti passa, in primo luogo, attraverso la suddivisione del territorio comunale in zone omogenee, tenendo conto delle zonizzazioni morfologiche funzionali del Piano delle Regole – PR.04.1 – Ambiti funzionali di applicazione delle regole e PR.05 – Schede degli ambiti di riqualificazione e rinnovo urbano e di trasformazione, del Piano di Governo del Territorio vigente (approvato con D.C.C. n. 23 del 17/06/2011, in B.U.R.L. S.a.c. n. 3 del 18/01/2012), in relazione alle destinazioni d'uso prevalenti degli insediamenti, al diverso grado di accessibilità e visibilità in termini localizzativi e alla diversa concentrazione e tipologia di attività economiche presenti e previste.

E' prevista, pertanto, la seguente suddivisione in zone omogenee:

Zona A In tale zona ricade la Città storica antica e moderna – "Ai" e "As" normata dall'art. 17 delle NTA del Piano delle Regole. Gli Impianti pubblicitari ammessi dovranno rispondere ad una linea progettuale che rispetti le prescrizioni del punto 13. Insegne, dell'Allegato B alle predette Norme Tecniche di attuazione – Criteri per l'utilizzo di materiali nella Città Storica, che di seguito si riporta integralmente "*Le insegne luminose e non, dovranno di norma essere contenute nella dimensione delle aperture (ingressi e vetrine). Le insegne a bandiera possono essere luminose solo per i logogrammi di pubblica utilità (farmacia, telefono, tabacchi, ecc.). Tutti i mezzi pubblicitari, comprese le insegne di esercizio, devono preservare le peculiarità identificative dei luoghi, evitando l'eccessiva caratterizzazione commerciale mediante insegne commerciali di forte impatto, cromatismi eccessivi o estranei al contesto o disorientanti ai fini della circolazione stradale. Su tali aspetti la norma di piano si raccorda con il Regolamento Edilizio Comunale*".

Per le tipologie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede riepilogative dei singoli impianti e delle insegne di esercizio.

Zona B E' costituita dalla zona a carattere prevalentemente residenziale interna al centro abitato. In essa risultano ricomprese le seguenti porzioni del territorio azzonate come: "*Città consolidata – "R.Ad." - Insediamenti pluripiano con edifici in linea, a torre ad alta densità*", "*Città consolidata – "R.Md." - Insediamenti pluripiano con edifici in linea a media densità*", "*Città consolidata – "R.Bd." - Insediamenti con edifici in linea e isolati a bassa densità*", normate rispettivamente dagli articoli 18,19,20 delle NTA del Piano delle Regole, nonché i seguenti

Ambiti di riqualificazione e riassetto urbano con destinazione principale residenziale - "ARU": ARU2 - SS. Varesina - Via San Paolo, ARU3 - SSVaresina - via Erba, ARU4 - via F.Filzi, ARU5 - piazza Borsellino, ARU7 - via 1° Maggio - via Mercantesse, ARU8 - via Merano - via Postumia Comparto 1,3 e 4, ARU9 - via Fiume, ARU12 - via Monte Aprica, ARU13 - via Monte Cassino - via Monte Spluga, ARU18 - via Milano - via Bissone Comparto 2, ARU19 - via Aquileia, ARU20 - via Monte Cassino, ARE6 - area Imm. Didone normate dall'art. 23 delle NTA del Piano delle Regole e dalle Schede d'Ambito PR 05.

In essa risultano altresì compresi gli *"Ambiti di trasformazione - "AT" - AT1 - via N.Sauro e AT2 - via Merano"* normati dall'art. 26 delle NTA del Piano delle Regole soggetti a pianificazione attuativa.

In queste due ultime aree fino all'approvazione dei piani attuativi, è consentita solo la pubblicità temporanea e/o pubblicità di cantiere. Per le tipologie pubblicitarie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede riepilogative dei singoli impianti e delle insegne di esercizio.

Zona C E' costituita dalla zona a carattere prevalentemente commerciale/produttivo/terziario interna al centro abitato. In essa risultano ricomprese le seguenti porzioni del territorio azionate come::
" Città delle attività economiche - "DP" - Ambito delle attività produttive consolidate", "Città delle attività economiche - Ambito delle attività terziarie - "DT" - ricettive - "DR" e commerciali - "DC", normate rispettivamente dagli articoli 21 e 22 delle NTA del Piano delle Regole, nonché i seguenti *Ambiti di riqualificazione e riassetto urbano con destinazione principale commerciale/produttivo/terziario - "ARU"-: ARU1 - via Abetone, ARU6 - SSVaresina - via Filzi - via Merano, ARU8 - via Merano - via Postumia Comparto 2, ARU10 - via Manzoni, ARU14 - via Monte Amiata, ARU15 - via dei Giovi, ARU16 - via Zambelletti, ARU17 - Via Stella Rosa, ARU18 - via Milano - via Bissone Comparto 1, ARE1 - ex Piano di Lottizzazione Dg1/1, ARE2 - ex Piano di Lottizzazione Dg1/2, ARE3 - area SS Varesina (ex Lotto 4 Dg2), ARE4 - area ex-Leon Beaux, ARE5 - area ex-Montipo Trading* normate dall'art. 23 delle NTA del Piano delle Regole e dalle Schede d'Ambito PR 05, infine gli *Ambiti di rinnovo urbano per la creazione di poli tecnologici - "ART"* normati dall'art. 24 delle NTA del Piano delle Regole.

Per le tipologie pubblicitarie ammesse e le caratteristiche di collocazione si rimanda alla consultazione delle schede riepilogative dei singoli impianti e delle insegne di esercizio.

Zona D Corrisponde alla zona esterna al centro abitato. In essa risulta ricompreso l'*Ambito di riqualificazione e riassetto urbano ARU 11 - SP 46 Rho - Monza (ex Motom).*

Fatte salve le altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità. In tale zona la collocazione di cartelli, insegne e di altri mezzi pubblicitari deve avvenire, nel rispetto delle prescrizioni previste dall'art.23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e dal relativo regolamento di applicazione DPR 16 dicembre 1992, n.495 e loro modifiche e/o integrazioni.

2. Nell'ambito non soggetto ad interventi di trasformazione non è prevista l'installazione di mezzi pubblicitari in qualsiasi modo denominati.
3. Tutte le zone sopra descritte sono individuate e distinte cromaticamente nell'allegata cartografia denominata "Zonizzazione del territorio comunale", parte integrante del presente Piano.
4. Le eventuali varianti al PGT dovranno essere recepite dalle presenti NTA con apposito atto di variante all'uopo predisposto, soggetto ad approvazione del Consiglio Comunale.
5. Eventuali e successive modifiche alla perimetrazione del centro abitato o dei vincoli ad esso collegati sono automaticamente recepite dal presente piano e dall'allegata cartografia, fatte salve le opportune verifiche e precisazioni interpretative da inserire espressamente.

Art. 4 - Classificazione degli impianti pubblicitari

1. Per impianto pubblicitario si intende qualunque manufatto temporaneo o permanente destinato a supportare messaggi pubblicitari o promozionali in genere.
2. Gli impianti pubblicitari vengono classificati per categoria, durata, tipologia, finalità del messaggio (utilizzo) e caratteristiche specifiche.
3. Le categorie sono quelle descritte all'art. 47 del DPR n. 495/92 in combinato con le prescrizioni dell'articolo 23, comma 9, del Nuovo Codice della Strada.
4. La durata di esposizione distingue gli impianti in:
 - Permanenti: costituiti da manufatti mono o bifacciali saldamente ancorati a terra o ad una superficie verticale (muro) la cui installazione ha una durata temporale superiore a 90 gg e la cui collocazione è comunque subordinata ad autorizzazione amministrativa da parte del Comune;
 - Temporanei: manufatti mono o bifacciali la cui esposizione è ammessa unicamente per la promozione pubblicitaria di manifestazioni, spettacoli o per il lancio di iniziative commerciali di durata non superiore a 15 giorni consecutivi, la cui collocazione è comunque subordinata ad autorizzazione da parte del Comune.
5. Gli impianti oggetto del presente Piano si suddividono in:
 - **PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA** Sono impianti di proprietà privata comunque non comunale. Possono essere luminosi, illuminati o non, mono o bifacciali e sono utilizzati per l'esposizione di messaggi pubblicitari di natura commerciale esposti direttamente dal proprietario dell'impianto, effettuati direttamente sulla superficie espositiva mediante tecniche varie anche interscambiabili (preinsegne, cartelli, totem, paline e pensiline autobus, impianto su pali illuminazione pubblica di proprietà dell'Ente, impianto su orologio, teli pubblicitari su ponteggi, striscioni,

standardi, locandine, vetrofanie, ecc. permanenti e temporanei in aree o edifici sia privati che pubblici);

- **PUBBLICHE AFFISSIONI** (istituzionali, commerciali e funebri) Sono impianti di tipo permanente di proprietà comunale. Possono essere luminosi, illuminati o non, mono o bifacciali e sono utilizzati per l'affissione di manifesti.

Gli impianti si suddividono in :

- Affissione Istituzionale: su tali impianti sono affissi manifesti contenenti comunicazioni di pubblico interesse di carattere istituzionale, sociale o, comunque, privi di rilevanza economica; sono effettuate per richiesta dell'Amministrazione Comunale, di altri soggetti pubblici o per istanza di privati. L'affissione avviene per opera del Comune o del Concessionario del Servizio di Pubblica Affissione. Il comune potrà disciplinare le quantità e le modalità per l'affissione istituzionale.
- Affissione Commerciale: su tali impianti vengono affissi manifesti aventi rilevanza economica. Il contenuto del messaggio ha natura commerciale. Sono effettuate per richiesta di privati e l'affissione avviene per opera del Comune.
- Affissione Necrologica: su tali impianti sono affissi annunci, ringraziamenti ed anniversari relativi ad eventi luttuosi, effettuati su istanza di privati. L'affissione è eseguita su impianti di proprietà comunale.
- **AFFISSIONI DIRETTE** (frontali). Su tali impianti appositamente autorizzati, sono affissi direttamente dal proprietario dell'impianto sia manifesti di natura commerciale che di natura sociale;
- **IMPIANTI PER AVVISI PUBBLICA UTILITA' OD INTERESSE ISTITUZIONALI (Messaggio Variabile)** Sono impianti di proprietà comunale, di tipo permanente, luminosi o non, mono o bifacciali con messaggio variabile ed hanno esclusivo utilizzo istituzionale.
- **INSEGNE DI ESERCIZIO** (frontali, a bandiera, a giorno, vetrofanie, tende, targhe) E' un impianto atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività'.

6. In piena vigenza del presente Piano i sopraelencati impianti pubblicitari dovranno obbligatoriamente presentare le caratteristiche di cui alle specifiche successive schede riepilogative.
7. Per le definizioni di ciascun impianto si rimanda al Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del nuovo Codice della Strada (art. 47).
8. L'autorizzazione comunale all'installazione di mezzi pubblicitari in qualsiasi modo denominati, è rilasciato facendo salvi gli eventuali diritti di terzi e non esime gli interessati dall'acquisizione del nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.
9. La pubblicità effettuata in assenza della prescritta autorizzazione è abusiva e come tale sanzionata ai sensi di legge.

Art. 5 - Elaborati costituenti il Piano

Il *Piano* è costituito dai seguenti elaborati:

- 1.1. Norme tecniche: contenenti la determinazione delle tipologie degli impianti e le relative specifiche tecniche, i divieti e le limitazioni in relazione alle zone e alle prescrizioni del nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione, la durata e la modalità di rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni.
- 1.2. Tavola grafica (Zonizzazione Territorio Comunale): riportante la zonizzazione ai fini pubblicitari di cui all'art. 3, l'indicazione del perimetro del centro abitato e delle aree sottoposte a tutela ai sensi del D. Lgs. 42/2004, l'individuazione dei tratti stradali interessati da competenze in capo ad altri enti.

CAPO II – PUBBLICITA' ESTERNA PRIVATA

Art. 6 – Definizioni generali

1. Alla pubblicità esterna privata si riferiscono tutti gli impianti di proprietà privata, escluse le insegne d'esercizio, collocati su aree pubbliche o d'uso pubblico, ovvero rivolti su aree pubbliche o da queste percepibili, adibiti alla diffusione di messaggi pubblicitari per la promozione di beni o servizi.
2. Gli impianti di pubblicità consentiti si dividono in permanenti e temporanei.
3. Tipologia degli impianti:
 - Permanenti:
 - Preinsegna
 - Cartello
 - Poster a muro
 - Cartello sponsor
 - Totem
 - Palina di fermata bus
 - Pensilina di attesa bus
 - Impianto su pali illuminazione pubblica di proprietà dell'Ente
 - Impianto su orologio
 - Transenna Parapedonale
 - Messaggio variabile
 - Bacheca
 - Teli pubblicitari su ponteggi
 - Temporanei:
 - Striscione
 - Gonfalone
 - Locandina

Art. 7 – Disciplina generale di collocazione

1. L'ubicazione degli impianti pubblicitari deve avvenire dentro e fuori dei centri abitati nel rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e dei Regolamenti comunali attinenti alla materia.
2. Tutti gli impianti pubblicitari la cui collocazione è ammessa nelle zone sottoposte a vincolo ambientale di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono soggetti a preventiva Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 e 159 del medesimo D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo.

Art. 8 – Collocazione vietata

1. Il posizionamento di mezzi pubblicitari è vietato, dentro e fuori il centro abitato, nei seguenti punti:
 - a) sulle corsie esterne alle carreggiate, sulle cunette e sulle pertinenze di esercizio delle strade che risultano comprese tra carreggiate contigue;
 - b) in corrispondenza delle intersezioni;

- c) lungo le curve come definite dal nuovo Codice della Strada e su tutta l'area compresa tra la curva stessa e la corda tracciata tra i due punti di tangenza;
 - d) sulle scarpate stradali sovrastanti la carreggiata in terreni di qualsiasi natura e pendenza;
 - e) in corrispondenza dei raccordi verticali concavi e convessi;
 - f) sui ponti e sottoponti;
 - g) sui parapetti stradali e sulle barriere di sicurezza;
 - h) sui cavalcavia e loro rampe;
 - i) a ridosso di chiese, cimiteri, scuole, nonché sulle loro recinzioni o mura di cinta, qualora il messaggio del mezzo pubblicitario risultasse in contrasto con i valori simbolici rappresentati dai luoghi medesimi;
 - j) in tutti gli altri casi previsti dal Codice della Strada.
2. Il posizionamento dei cartelli pubblicitari deve comunque avvenire in modo da non occultare targhe toponomastiche e quant'altro destinato alla pubblica viabilità.
 3. L'installazione dei manufatti non dovrà in alcun modo impedire od ostacolare il traffico pedonale e veicolare né dovrà coprire anche solo parzialmente la segnaletica stradale o comunque ridurre la visibilità o generare confusione, specialmente in corrispondenza delle intersezioni stradali. In caso di installazioni aggettanti su percorsi pedonali, l'altezza minima del margine inferiore deve rispettare le indicazioni di cui all'art. 19 comma 2 del vigente Regolamento Edilizio (altezza minima di 3.50 metri dal piano di calpestio degli spazi pedonali).
 4. Il posizionamento dei cartelli e degli altri impianti pubblicitari dovrà comunque sempre garantire un passaggio libero conforme alla normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche negli spazi pubblici DPR 24.7.1996 n. 503.
 5. E' vietato l'utilizzo come supporto di: impianti di segnaletica stradale, alberi, monumenti, elementi dell'edificio che non garantiscano la stabilità e la sicurezza, cabine delle reti tecnologiche.
 6. E' vietata l'apposizione di impianti nei chioschi, consentendo esclusivamente la collocazione della pubblicità relativa alla specifica attività di esercizio e dell'insegna che deve essere integrata alla struttura.
 7. E' vietata l'apposizione di impianti sui tetti degli immobili, ricadenti nella zona "A" - Città storica antica e moderna - "Ai" e "As" e nella zona "B" prevalentemente residenziale interna al centro abitato, così come individuate all'articolo 3 delle presenti norme.
 8. E' vietata la sosta di rimorchi riportanti pannelli pubblicitari .
 9. Non è consentita l'apposizione di manifesti al di fuori dei supporti appositamente previsti per tale uso e previsti dal presente Piano.
 10. E' vietata l'apposizione di messaggi pubblicitari sui bordi dei marciapiedi e dei cigli stradali.

11. E' vietata l'installazione di impianti pubblicitari, transenne parapetonali comprese, su aiuole spartitraffico e rotatorie. Nelle sole rotatorie fanno eccezione i cartelli appositamente dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde con le limitazione di cui al comma 2 del successivo art. 9.

Art. 9 – Limitazioni.

1. Nei cantieri è consentita l'esposizione di cartelli che reclamizzano prodotti e ditte collegate alle attività o che pubblicizzano la compravendita, sia per edifici in costruzione che in restauro e devono avere una superficie per facciata non superiore a 12 metri quadrati.
La durata dell'esposizione del messaggio, non deve superare quella del permesso di costruire rilasciato per l'esecuzione dei lavori del cantiere, e comunque non oltre la dichiarazione di ultimazione dei lavori. Il cartello di cantiere può essere posizionato sui limiti della recinzione del cantiere o del fabbricato interessato o all'interno della recinzione delimitante l'area di cantiere, mai all'esterno, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e di sicurezza applicabili.
2. Sui ponteggi di cantiere è consentita l'installazione di teli pubblicitari con superficie massima non superiore all'80% della superficie del medesimo ponteggio, nel rispetto della normativa igienico sanitaria e di sicurezza applicabili.
3. L'installazione di impianti pubblicitari su aree destinate a verde pubblico è limitata ai soli impianti di pubblica affissione nelle limitazioni dimensionali previste dalle singole schede di abaco ed in via eccezionale a cartelli appositamente dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie massima pari a 0,70 mq anche in ulteriore deroga alle distanze indicate dall'abaco generale. I cartelli appositamente dedicati alla sponsorizzazione della manutenzione del verde nella superficie massima pari a 0,70 mq possono essere installati anche nelle rotatorie.
4. L'itinerario stradale di avvio alla sede di un'attività insediata, può essere realizzato esclusivamente con le preinsegne pubblicitarie.

Art. 10 – Caratteristiche tecniche e criteri strutturali

1. La collocazione dei cartelli pubblicitari deve rispettare i criteri di un corretto ed equilibrato inserimento sia ambientale che architettonico.
2. I cartelli devono avere sagoma regolare che, in ogni caso, non può essere quella di disco o triangolo. Particolare cautela deve essere adottata nell'uso dei colori, specialmente il rosso, e del loro abbinamento al fine di non ingenerare confusione con la segnaletica stradale.
3. Gli impianti per la pubblicità esterna privata, luminosi e non luminosi, devono essere realizzati con materiali non deperibili, aventi caratteristiche di consistenza, durevolezza, sicurezza e resistenza agli agenti atmosferici. Essi

inoltre devono essere rifiniti anche sulla parte retrostante, anche se visibile solo parzialmente alla pubblica vista. I materiali che li compongono devono conservare inalterate le proprie caratteristiche chimico-fisiche sotto l'azione di sollecitazioni esterne.

4. Le cornici, ove previste, devono essere di colore grigio RAL 7011 per le nuove autorizzazioni.
5. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi. Devono rispondere alla capacità di resistenza ai sovraccarichi, agli urti ed in generale ai fenomeni dinamici, senza deformazioni.
6. Il titolare dell'impianto è responsabile dell'osservanza delle norme di sicurezza, della manutenzione, nonché in caso di cessazione dell'autorizzazione o di rimozione volontaria o coatta, del ripristino dello stato dei luoghi precedente all'installazione del mezzo pubblicitario.
7. Qualora le suddette strutture costituiscono manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme (statiche, luminose, spinta del vento, riflettenza/abbagliamento ecc.), l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentato prima del ritiro dell'autorizzazione di cui all'articolo 23, comma 4, del Codice della Strada. Devono comunque essere rispettate tutte le specifiche norme in materia.
8. Gli impianti pubblicitari posizionati a muro o su apposita struttura di sostegno devono essere muniti di telaio e cornice in materiale metallico trattato in maniera tale da evitare il sorgere di ruggine.
9. Gli impianti pubblicitari devono avere sagoma regolare ed in ogni caso non devono generare confusione con la segnaletica stradale.
10. L'uso dei colori, del colore rosso e del colore verde o di particolari abbinamenti cromatici tendenti al rosso o al verde, non deve generare confusione con la segnaletica stradale, al fine di evitare che il colore utilizzato per i cartelli o per altri impianti pubblicitari costituisca sfondo per segnali stradali, causandone una scarsa percettibilità.
11. Il bordo inferiore degli impianti pubblicitari posti in opera dentro e fuori dal centro abitato, deve essere, in ogni suo punto, ad una quota non inferiore a metri 1,50 rispetto a quella della banchina stradale, misurata nella sezione stradale corrispondente.
12. Gli impianti elettrici utilizzati devono essere concepiti e realizzati in modo tale da garantire il massimo grado di sicurezza per il rischio elettrico, per quello delle scariche accidentali e per la messa a terra; nonché rispondere alle norme CEI in materia applicabili ed essere conformi alle disposizioni espresse dal D.M. 37/2008 e s.m.i., per la realizzazione degli impianti e l'impiego dei materiali secondo regola d'arte.

13. Il sistema di illuminazione può essere realizzato a luce diretta, indiretta o riflessa e, comunque, in conformità alle norme di cui al D.M. 37/2008 e s.m.i. ed alla L. R. Lombardia 27 marzo 2000 n. 17 e dei criteri di applicazione di cui alla D.G.R. 20 settembre 2001 – n. 7/6162.
14. Le sorgenti luminose non devono provocare abbagliamento e devono essere conformi a quanto previsto dall'art. 50 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Codice della Strada.
15. Gli impianti pubblicitari luminosi per luce propria o per luce indiretta posti fuori e dentro ai centri abitati non possono avere luce intermittente né avere intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato. È vietato l'uso dei colori rosso e verde negli impianti pubblicitari luminosi posti a distanza inferiore a metri 300 dalle intersezioni semaforizzate e a metri 15 dal bordo della carreggiata.
16. Ogni eventuale scavo che si renda necessario eseguire per l'esecuzione dei collegamenti sarà a carico del richiedente il quale si impegna a ripristinare il suolo nello stato originario e a regola d'arte.

Art. 11 – Dimensioni

1. Gli impianti pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato (zona D), devono rispettare le dimensioni prescritte dall'art. 48 del Regolamento attuativo del Codice della Strada, mentre se installati all'interno del centro abitato, devono essere realizzati nel rispetto delle misure massime indicate nelle successive schede riepilogative di cui all'art. 13, in relazione alle diverse zone A, B e C.
2. Nelle aree di parcheggio pubblico o aperte al pubblico, al di fuori del centro abitato (zona D), valgono le prescrizioni di cui all'art. 52 del Regolamento attuativo del nuovo Codice della Strada, mentre all'interno del centro abitato (zone A, B e C) la superficie complessiva degli impianti pubblicitari non può superare il 5% delle aree occupate dalle aree di parcheggio stesse.

Art. 12 – Distanze e modalità di installazione

1. Gli impianti pubblicitari, se installati fuori dal centro abitato, devono rispettare le distanze di cui dall'art. 51 del Regolamento del Codice della Strada, mentre se installati all'interno del centro abitato, devono rispettare le distanze di cui ai successivi commi.
2. Le distanze si applicano nel senso delle singole direttrici di marcia. La distanza dalle intersezioni è quella intercorrente tra il punto di installazione del supporto verticale più vicino all'intersezione ed il vertice tra il proseguimento ideale delle linee di cordolo dei marciapiedi o, in mancanza di questi, della base dei fabbricati o di contorno dei terreni laterali o delle banchine.
3. All'interno del centro abitato le installazioni pubblicitarie devono essere posizionate, fuori dalla carreggiata, ad una distanza pari ad almeno metri 3,00 dal limite della stessa, prendendo come riferimento di distanza, l'oggetto più

esterno (rivolto verso la strada) della struttura, e con il bordo inferiore dell'impianto ad un'altezza pari a metri 1,50 dalla quota della carreggiata stradale.

4. La distanza di cui al comma precedente non viene osservata nel caso in cui l'installazione pubblicitaria venga posizionata in aderenza ai muri di fabbricati, ovvero nel caso in cui la sede stradale sia delimitata da marciapiede sul lato in cui l'installazione deve essere effettuata. In questi casi i supporti verticali delle strutture di sostegno degli impianti pubblicitari devono essere collocati in fregio ai muri dei fabbricati ovvero sul bordo esterno dei marciapiedi parallelamente al senso di marcia dei veicoli, garantendo uno spazio adeguato per il transito pedonale pari alla larghezza del marciapiede e comunque non inferiore a metri 1,50.
5. Nei casi in cui l'impianto pubblicitario venga posizionato su marciapiede o altra sede transitabile dai pedoni, parallelamente al senso di marcia dei veicoli, l'impianto deve risultare, in ogni suo punto, ad una distanza dal limite della carreggiata, non inferiore a metri 0,30 e comunque ad una distanza tale da non recare pericolo ai veicoli in transito. Il bordo inferiore dell'impianto deve essere in ogni suo punto ad una quota di metri 1,50 dal suolo calpestabile.
6. All'interno del centro abitato, nell'ambito delle strade urbane di scorrimento, urbane di quartiere e locali, come definite dall'art. 2, comma 3, lettere D), E) e F), del vigente Codice della Strada, si devono rispettare le seguenti prescrizioni e distanze minime:
 - a) metri 50 lungo le strade D) ed E) prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni;
 - b) metri 30 lungo le strade F) prima dei segnali stradali di pericolo e di prescrizione, dagli impianti semaforici e dalle intersezioni;
 - c) metri 25 dagli altri cartelli e mezzi pubblicitari, dai segnali di indicazione e dopo i segnali stradali di pericolo e di prescrizione, impianti semaforici e intersezioni,
 - d) per gli impianti pubblicitari collocati in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli e posti anche in aderenza, per tutta la loro superficie, ai fabbricati, o comunque ad una distanza non inferiore a metri 3 dal limite della carreggiata, le distanze minime di cui alle lettere a), b) e c) non sono rispettate, ad eccezione di quelle relative alle intersezioni e la distanza tra gli impianti di cui alla lettera c) è ridotta a metri 10, fatta salva l'ipotesi di installazione affiancata di cui alla lettera e).
 - e) non possono essere autorizzati impianti in posizione parallela al senso di marcia dei veicoli in numero superiore a due affiancati; in tal caso la distanza minima tra i due impianti affiancati deve essere pari a metri 0,10.
 - f) per gli impianti di servizio costituiti da paline e pensiline di fermata autobus non si applicano le distanze previste ai commi 1, 3 e 4 ;
 - g) per gli striscioni le distanze minime da rispettare di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma sono ridotte a metri 10.
7. L'installazione degli impianti pubblicitari in aderenza agli edifici o alle recinzioni deve essere compiuta in osservanza dei profili architettonici come determinati dalla presenza di elementi quali ringhiere, muretti, parapetto e simili, e

comunque in modo da non occultare od alterare le linee architettoniche degli edifici e le visuali del paesaggio.

8. La sistemazione degli impianti a muro deve essere eseguita nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, con perpendicolarità fra i medesimi. In presenza di elementi architettonici o decorativi gli impianti devono essere installati ad una distanza minima di metri 1,00 dagli stessi.
9. E' ammesso il posizionamento di impianti pubblicitari all'interno dei cantieri posti al fine di pubblicizzare l'impresa esecutrice dei lavori, la realizzazione e vendita di appartamenti o unità immobiliari, anche in deroga alla distanza di cui al comma 6 lettere c) e d). Sono autorizzabili solo ed esclusivamente le installazioni parallele poste in aderenza a fabbricati e recinzioni.
10. Gli impianti pubblicitari non possono essere posizionati nel tratto compreso tra metri 25 prima del primo accesso per senso di marcia e i metri 25 dopo l'ultimo accesso delle aree dei distributori di carburanti, fatti salvi gli impianti pubblicitari e le insegne d'esercizio posti all'interno delle aree.
11. L'installazione di impianti pubblicitari su pareti di edifici privati e pubblici devono essere inserite in un contesto artistico architettonico che interessi l'intera facciata.

Art. 13 – Schede riepilogative

TIPOLOGIA	PREINSEGNA	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	Scritta in caratteri alfanumerici, completata da freccia di orientamento, ed eventualmente da simboli e da marchi, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzata alla pubblicizzazione direzionale della sede ove si esercita una determinata attività, installata in modo da facilitare il reperimento della sede stessa entro un raggio di 1 Km	
FORMATI AMMESSI	m 1,00x0,20;	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Non luminoso	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - devono avere forma rettangolare - devono essere raggruppati in un unico impianto con frecce d'orientamento delle stesse dimensioni che può contenere al massimo 6 elementi per ogni senso di marcia; - devono essere raggruppati creando impianti bifacciali; - le frecce di orientamento devono essere posizionate secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: <ul style="list-style-type: none"> a. frecce dritto; b. frecce indicanti a sinistra; c. frecce indicanti a destra; - l'installazione di nuovi impianti è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la 	

	corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. L'autorizzazione deve riportare il quantitativo, la tipologia ed il colore del manufatto oltre ad eventuali altre prescrizioni contemplate in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comune.
--	--

TIPOLOGIA	CARTELLO	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	<p>Impianto pubblicitario, mono o bifacciale, supportato da una idonea struttura di sostegno, finalizzato a supportare spazi finalizzati alla diffusione di messaggi commerciali, o propagandistici sia direttamente, sia tramite sovrapposizione di altri elementi. Esso è utilizzabile in entrambe le facciate anche per immagine diverse. La struttura deve essere caratterizzata da un telaio, da una cornice di finitura e, se vincolata al suolo, da idoneo ancoraggio e dotata di uno o due montanti di colore grigio RAL 7011.</p>	
FORMATI AMMESSI	<p>Zona "B" limitatamente alle seguenti strade: Via Aquileia, Via Asiago, Via Manzoni, Via Merano; parallelo alla carreggiata: m 0,70x1,00 - m 1,00x1,40 - m 1,40x2,00 perpendicolare alla carreggiata: no Zona "C" parallelo alla carreggiata: m 0,70x1,00 - m 1,00x1,40 - m 1,40x2,00 perpendicolare alla carreggiata: m 0,70x1,00 - m 1,00x1,40 - m 1,40x2,00</p>	
ZONE AMMESSE	B - C	
ILLUMINAZIONE	illuminato - opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - i componenti della struttura non dovranno costituire elemento formale e decorativo autonomo; - l'installazione è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della eventuale T.O.S.A.P. 	

TIPOLOGIA	POSTER A MURO	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	<p>Elemento bidimensionale realizzato in qualsiasi materiale, di qualsiasi natura, interamente vincolato in aderenza ai fronti ciechi degli edifici, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici, effettuati sia direttamente sulla superficie espositiva mediante serigrafie o tecniche simili sia tramite sovrapposizione di altri elementi (pellicole adesive).</p> <p>E' consentito esclusivamente su fronti ciechi, La struttura può essere completata da impianto di illuminazione esterno.</p>	
SUPERFICIE MASSIMA	superficie massima mq 20	
ZONE AMMESSE	B - C	
ILLUMINAZIONE	illuminato - opaco	

PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - la superficie dell'impianto non deve comunque eccedere il 40% della superficie totale del prospetto dell'edificio, con possibilità di posizionare al massimo due impianti affiancati, con disposizione sia in "verticale" che in "orizzontale" e, con superficie complessiva nel rispetto di entrambi i limiti di superficie sopraindicati. - l'altezza minima dal suolo calpestabile, misurata dalla cornice inferiore dell'impianto dovrà essere di 2,50 m. - nel caso di impianto illuminato, i fari dovranno essere rivolti verso la superficie del pannello in conformità alla Legge Regionale 17/2000 e ss.mm. - l'installazione è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della eventuale T.O.S.A.P.
--------------	---

TIPOLOGIA	TELI PUBBLICITARI SU PONTEGGI	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	<p>Impianto pubblicitario, monofacciale, caratterizzato da grande superficie, interamente vincolato in aderenza a ponteggi di cantiere, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari o propagandistici.</p> <p>La struttura può essere completata da impianto d'illuminazione esterno.</p>	
SUPERFICIE MASSIMA	superficie massima pari all'80% della superficie totale del ponteggio	
ZONE AMMESSE	A - B - C	
ILLUMINAZIONE	illuminato - opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - la superficie dell'impianto non deve comunque eccedere l'80 % della superficie totale del ponteggio. -L'installazione dei teli pubblicitari è consentita solo su ponteggi e cesate, per il periodo strettamente necessario all'effettuazione dei lavori su immobili, alle seguenti condizioni: <ul style="list-style-type: none"> a) nel caso di beni architettonici / culturali vincolati o di beni soggetti a vincolo ambientale / paesaggistico ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, la pubblicità deve essere soggetta a preventiva Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo ed il messaggio non potrà occupare più dell'80% della superficie del ponteggio. b) sugli edifici sottoposti a qualsiasi tipologia di vincolo la parte restante della superficie occupata dal ponteggio e non interessata dal messaggio pubblicitario, dovrà essere ricoperta con una raffigurazione che riproduce l'immobile sottostante. Nel caso di edifici non vincolati, la superficie del ponteggio non interessata dal messaggio pubblicitario dovrà comunque essere coperta con un telo di colore chiaro, mantenuto in perfetto stato di decoro e sicurezza. - Non è consentita l'installazione di teli pubblicitari su ponteggi e cesate collocati su immobili, su cui siano stati effettuati lavori, con apposizione di pubblicità, nei tre anni antecedenti la nuova istanza. - Per tale tipologia di impianto, la durata dell'autorizzazione si intende limitata alla durata del cantiere. - l'intero messaggio pubblicitario, deve essere costituito per i 2/3 da immagine, e per 1/3 da scritte; le immagini che possono essere oggetti e/o persone, non devono essere scontornate. Al fine del computo delle superfici, i loghi e/o marchi saranno computati come scritte. 	

	<ul style="list-style-type: none"> - l'altezza minima dal suolo calpestabile, misurata dalla cornice inferiore dell'impianto dovrà essere di 2,50 m. - nel caso di impianto illuminato, i fari dovranno essere rivolti verso la superficie del pannello in conformità alla Legge Regionale 17/2000 e ss.mm. - l'installazione è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della eventuale T.O.S.A.P., ed avrà durata pari a quella del cantiere.
--	--

TIPOLOGIA	CARTELLO SPONSOR	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	<p>Elemento bidimensionale supportato da idonea struttura di sostegno, mono/bifacciale.</p> <p>La struttura deve essere caratterizzata da montante, collocata al suolo e tenuta da idoneo ancoraggio, da un telaio, da una superficie da utilizzarsi per l'esposizione di messaggi e da una cornice di finitura.</p> <p>In deroga all'art. 51 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, limitatamente al centro abitato, è ammesso il posizionamento di manufatti anche nell'anello centrale delle rotonde sviluppato in orizzontale.</p>	
FORMATI AMMESSI	<ul style="list-style-type: none"> - nelle aiuole e rotatorie: massimo n. 4 impianti con formato m 1,00x0,70 ciascuno; - nei parchi e giardini pubblici: massimo n. 4 impianti con formato m 1,00x0,70 ciascuno 	
ZONE AMMESSE	A - B - C	
ILLUMINAZIONE	opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - l'installazione è ammessa esclusivamente su aree destinate a verde pubblico, piste ciclabili e rotatorie, ed è limitata ai soli impianti dedicati alla sponsorizzazione; - l'installazione nei parchi e giardini è possibile solo in prossimità degli ingressi; - l'installazione di nuovi impianti è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. L'autorizzazione deve riportare il quantitativo, la tipologia ed il colore del manufatto oltre ad eventuali altre prescrizioni contemplate in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comun 	

TIPOLOGIA	TOTEM	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	<p>Elemento polifacciale con idonea struttura di sostegno rigidamente vincolato al suolo, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, culturali e artistici.</p> <p>La struttura può essere completata da impianto di illuminazione.</p>	
FORMATI AMMESSI	<p>Zona "A" e "B"</p> <p>Superficie d'impronta massima di 0,50 mq, nel rispetto della larghezza massima di 1,00 m. L'altezza massima consentita è di 2,50 m</p>	

	Zona "C" Superficie d'impronta massima di 0,60 mq nel rispetto della larghezza massima di 1,20 m . L'altezza massima consentita è di 3,60 m
ZONE AMMESSE	A - B - C
ILLUMINAZIONE	Illuminato - luminoso - opaco
PRESCRIZIONI	l'installazione è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. Se l'impianto contiene messaggi diversi, per ognuno è necessario il rilascio di autorizzazione.

TIPOLOGIA	PALINA FERMATA AUTOBUS	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	Impianto di arredo urbano con funzione di utilità pubblica per l'indicazione degli orari dei mezzi pubblici, rigidamente vincolato al suolo e completato da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi commerciali monofacciale mediante l'apposizione di pannelli serigrafati	
FORMATI AMMESSI	Base m 0,70 ed Altezza m 1,00 N.B. il formato può avere dimensioni differenti in relazione alla tipologia di palina scelta in sede di gara.	
ZONE AMMESSE	A - B - C	
ILLUMINAZIONE	opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicità ammessa in modo bifacciale; - lo spazio pubblicitario non può essere utilizzato per più messaggi; - il posizionamento del manufatto è vincolato a posizioni predefinite dai percorsi dei mezzi pubblici; - in deroga all'art. 8 comma 3 l'altezza minima dal suolo calpestabile del marciapiede, misurata dalla cornice inferiore dell'impianto dovrà essere di 2,50 m. - l'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, di impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali; - l'installazione di nuovi impianti è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. L'autorizzazione deve riportare il quantitativo, la tipologia ed il colore del manufatto oltre ad eventuali altre prescrizioni contemplate in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comune. 	

TIPOLOGIA	IMPIANTO SU PALI ILLUMINAZIONE PUBBLICA	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario monofacciale rigidamente vincolato al palo dell'illuminazione pubblica di proprietà dell'Ente, costituito da pannello in policarbonato alveolare e da cornici in alluminio resistente alla rottura e agli agenti atmosferici, completato da spazi finalizzati alla diffusione dei messaggi commerciali monofacciale	

FORMATI AMMESSI	Base m 1,00 ed Altezza m 1,40, Base m 0,80 ed Altezza m 1,05 N.B. il formato può avere dimensioni differenti in relazione alle tipologie scelta in sede di gara.
ZONE AMMESSE	A – B – C
ILLUMINAZIONE	opaco
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - pubblicità ammessa in modo bifacciale; - lo spazio pubblicitario non può essere utilizzato per più messaggi; - l'inserimento pubblicitario deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, di impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali; - l'installazione di nuovi impianti è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. L'autorizzazione deve riportare il quantitativo, la tipologia ed il colore del manufatto oltre ad eventuali altre prescrizioni contemplate in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comune.

TIPOLOGIA	PENSILINA FERMATA AUTOBUS	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	<p>Impianto di arredo urbano con funzione di utilità pubblica: struttura bifacciale integrata a pensilina di attesa mezzi pubblici, ad essa rigidamente vincolata appositamente predisposta per supportare plance o cassonetti dalla possibilità di apertura anteriore per l'inserimento di manifesti cartacei o di pannelli serigrafati.</p>	
FORMATI AMMESSI	Massimo m 1,00x2,00 N.B. i formati possono subire variazioni in relazione alla tipologia di pensilina scelta in sede di gara.	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Luminoso - opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - la superficie complessiva non può eccedere metri quadrati 2; - l'installazione di nuovi impianti è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. L'autorizzazione deve riportare il quantitativo, la tipologia ed il colore del manufatto oltre ad eventuali altre prescrizioni contemplate in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comune. 	

TIPOLOGIA	IMPIANTO POSTO SU OROLOGIO	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	<p>Impianto pubblicitario rigidamente vincolato su palo metallico, completato da uno spazio mono o bifacciale, non luminoso costituito da lastre in materiale plastico finalizzato alla diffusione dei messaggi commerciali. Detto impianto supporta alla sua sommità un orologio.</p>	

FORMATI AMMESSI	i formati massimi ammessi dello spazio destinato al messaggio pubblicitario è di mq. 0,5 per ciascun lato espositivo (base 1,00 m , altezza 0,50 m) ; N.B. i formati possono subire variazioni in relazione alla tipologia di impianto su orologio scelta in sede di gara.
ZONE AMMESSE	A – B – C
ILLUMINAZIONE	Opaco
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - la superficie complessiva non può eccedere metri quadrati 0,50 ; - l'impianto se collocato in prossimità del filo stradale, deve essere installato a non meno di cm 30 dal filo esterno del marciapiede, ad almeno 15 metri dalle intersezioni. - deve comunque sempre garantire la piena visibilità di incroci, di impianti semaforici e di segnali stradali sia di pericolo che di prescrizione, nonché gli attraversamenti pedonali. - in deroga all'art. 8 comma 3 l'altezza minima dal suolo calpestabile, misurata dalla cornice inferiore dell'impianto dovrà essere di 2,50 m. - deve essere mantenuto in efficienza, funzionante e protetto da vetri infrangibili - l'impianto dovrà avere caratteristiche e forme conformi alle linee di arredo e decoro stabilite dall'amministrazione comunale. - l'installazione di nuovi impianti è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. L'autorizzazione deve riportare il quantitativo, la tipologia ed il colore del manufatto oltre ad eventuali altre prescrizioni contemplate in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comune.

TIPOLOGIA	TRANSENNA PARAPEDONALE	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	<p>Impianto pubblicitario a messaggio fisso monofacciale o bifacciale costituito da pannello piano con struttura rigidamente vincolata ed integrata alla transenna parapetonale appositamente predisposta per supportare pannelli serigrafati.</p>	
FORMATI AMMESSI	m 1,00x 0,70 , m 2,00x 0,70 N.B. i formati possono subire variazioni in relazione alla tipologia di transenna scelta in sede di gara, comunque non significativamente superiori all'area ammessa;	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - la superficie complessiva di ogni singola transenna non può eccedere metri quadrati 1,40; - l'installazione è consentita nelle intersezioni semaforizzate o non , ovvero lungo piste ciclopedonali. Lo sviluppo dell'impianto lungo i marciapiedi non può estendersi oltre 25 metri dalla linea di arresto e deve prevedere obbligatoriamente aperture in prossimità degli attraversamenti pedonali; - il titolare dell'autorizzazione è tenuto a propria cura e spese ad installare e mantenere le transenne parapetonali; - l'installazione di nuovi impianti è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. 	

L'autorizzazione deve riportare il quantitativo, la tipologia ed il colore del manufatto oltre ad eventuali altre prescrizioni contemplate in piani particolareggiati o piani di arredo urbano approvati dal Comune.

TIPOLOGIA	MESSAGGIO VARIABILE	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	Impianto pubblicitario, monofacciale, assimilabile ad una tabella per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o manifesti scorrevoli o led luminosi), costituito da un meccanismo per la variazione del messaggio, un telaio e da una cornice di finitura	
FORMATI AMMESSI	Zona "B" limitatamente alle seguenti strade : Via Aquileia, Via Milano parallelo alla carreggiata: m 0,70x1,00 – m 1,00x1,40 - perpendicolare alla carreggiata: no Zona "C" parallelo alla carreggiata: m 0,70x1,00 – m 1,00x1,40 - m 1,40x2,00 perpendicolare alla carreggiata: m 0,70x1,00 - m 1,00x1,40, m 1,40x2,00	
ZONE AMMESSE	B – C	
ILLUMINAZIONE	Luminoso, opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Profondità massima cm 50; - Il tempo minimo di variabilità del messaggio deve essere maggiore di 1 min.; - l'installazione è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. 	

TIPOLOGIA	BACHECA	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	Elemento monofacciale, costituito da supporto rigido e da uno sportello in vetro apribile, o a giorno, installato a muro o collocato a terra su idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla promozione e alle informazioni connesse alle attività di enti pubblici, associazioni varie, partiti politici o enti privati.	
FORMATI AMMESSI	m 0,70x1,00 – m 1,00x1,40	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Luminoso, opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - L'installazione della bacheca può essere effettuata a fianco dell'ingresso della sede o, se l'ingresso non è direttamente affacciato sulla strada pubblica, a fianco dell'accesso dalla strada. - L'installazione è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. 	

TIPOLOGIA	STRISCIONE	X
DURATA	temporaneo	T
DESCRIZIONE	Elemento mono/bifacciale, bidimensionale, sostenuto unicamente da cavi, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, privo di rigidità propria, posto in sovrapposizione di strade o piazze, mancante di una superficie di appoggio e comunque non aderente ad essa, finalizzato unicamente alla promozione pubblicitaria di manifestazioni o spettacoli	
FORMATI AMMESSI	Zona "A" e "B" Base fino a m 5,00 ed altezza di 0,80 m Zona "C" Base fino a m 7,00 ed altezza di 0,80 m	
ZONE AMMESSE	A - B - C	
ILLUMINAZIONE	opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - deve essere collocato ad un'altezza minima di ml 5,10 dalla sede stradale, così come previsto dall'art. 49 comma 5 del Regolamento di attuazione del nuovo Codice della Strada e deve essere garantita la sicurezza degli ancoraggi da parte dell'utente. - Tra uno striscione e l'altro in sequenza rettilinea dovrà esserci una distanza minima di 25 m. - Dovrà essere realizzato in modo da resistere alla forza del vento e agli altri agenti atmosferici; - l'installazione è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. 	

TIPOLOGIA	STENDARDO/GONFALONE	X
DURATA	temporaneo	T
DESCRIZIONE	Elemento mono/bifacciale, ordinario, bidimensionale, privo di rigidità propria, mancante di una superficie d'appoggio e comunque non aderente ad essa, realizzato in tessuto, PVC o materiali simili, finalizzato alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.	
FORMATI AMMESSI	Zona "A" e "B" m 0,70x1,00 - m 0,70x1,50 Zona "C" m 0,70x1,00 - m 0,70x2,00 - m 1,00x2,50	
ZONE AMMESSE	A - B - C	
ILLUMINAZIONE	opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - l'altezza minima dal suolo calpestabile misurata dalla cornice inferiore deve essere ad una quota di 2,50 m; - il manufatto deve avere due agganci per la sospensione e la tesatura, uno superiore ed uno inferiore; - l'installazione è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. 	

TIPOLOGIA	LOCANDINA	X
DURATA	temporaneo	T
DESCRIZIONE	Elemento realizzato in materiale rigido, vincolato temporaneamente a terra da idonea struttura di sostegno. Finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari propagandistici alla promozione pubblicitaria di manifestazioni e spettacoli, oltre che per il lancio di iniziative commerciali.	
FORMATI AMMESSI	m 0,70x1,00 – m 1,00x1,40	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - La collocazione di tale manufatto è ammessa in gruppi omogenei entro un numero massimo di 5 oggetti in serie; - l'installazione è subordinata ad autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P. 	

Art. 14 – Pubblicità effettuata con veicoli

1. L'apposizione sui veicoli di pubblicità non luminosa è consentita, salvo quanto previsto ai successivi commi 2 e 3, unicamente se non effettuata per conto terzi a titolo oneroso e se realizzata con sporgenze non superiori a 3 cm. rispetto alla superficie del veicolo sulla quale sono applicate, fermi restando i limiti di cui all'articolo 61 del Codice della Strada;
2. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli in movimento adibiti al trasporto di linea e non, a condizione che:
 - a) non sia realizzata mediante messaggi variabili;
 - b) non sia esposta sulla parte anteriore del veicolo;
 - c) sulle altre parti del veicolo sia posizionata, rispetto ai dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione ed alle targhe, in modo tale da non ridurre la visibilità la percettibilità degli stessi;
 - d) sia contenuta entro forme geometriche regolari;
 - e) se realizzata mediante pannelli aggiuntivi, gli stessi non sporgano di oltre 3 cm. rispetto alla superficie sulla quale sono applicati.
3. Qualsiasi forma pubblicitaria che si avvalga di autoveicoli deve essere svolta in maniera da non provocare intralci o limitazioni alla circolazione dei veicoli ed a quella pedonale, con divieto di sostare in prossimità di incroci stradali o impianti semaforici.
4. La pubblicità non luminosa per conto terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi alle seguenti condizioni:
 - a) che sia realizzata con un pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia;
 - b) che il pannello abbia le dimensioni esterne di 75 x 35 cm;
 - c) che non sia realizzata mediante messaggi variabili.

5. La pubblicità luminosa su veicoli, è ammessa unicamente sui veicoli adibiti al servizio di taxi quando circolano entro i centri abitati, alle condizioni indicate nell'art.57 del Regolamento al codice della strada, approvato con DPR n° 495/1992
6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano ai veicoli al seguito delle competizioni sportive autorizzate, ai sensi dell'articolo 9 del codice della strada.

Art. 15 – Pubblicità fonica

1. Ai sensi dell'art. 23 del Codice della Strada, la pubblicità fonica sulle strade è consentita soltanto agli utenti autorizzati.
2. La pubblicità fonica nelle aree esterne al centro abitato ai sensi dell'art.59 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada è autorizzata dall'ente proprietario della strada ed è ammessa dalla ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:30 alle ore 19:30.
3. All'interno del centro abitato, la pubblicità fonica è subordinata al rilascio di autorizzazione previa istanza da presentarsi almeno dieci giorni prima dell'effettuazione della stessa all'Ufficio Polizia Locale che contenga oltre al nominativo del richiedente, l'indicazione del mezzo utilizzato (tipo di veicolo e targa), nonché il periodo di effettuazione della stessa. Essa può essere autorizzata dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30.
4. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione del sindaco, ai candidati a cariche pubbliche, per tutto il tempo della campagna elettorale. In ogni caso la pubblicità fonica potrà essere effettuata solamente dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30 e in modo da non recare disturbo ai cittadini.
5. In tutti i casi infine, la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 1997.

Art. 16 - Pubblicità tramite volantinaggio

1. La pubblicità tramite volantinaggio è ammessa esclusivamente nella forma della consegna del messaggio pubblicitario nelle cassette della posta o negli esercizi pubblici. In questi ultimi, è consentita la presenza di materiale pubblicitario cartaceo o similare o con mezzi audiovisivi per pubblicità per conto terzi. Detto materiale può essere contenuto anche in appositi contenitori e dovrà avere dimensioni inferiori a cm² 300.
2. E' vietata qualsiasi forma pubblicitaria di tipo commerciale quando effettuata mediante lancio di volantini da veicoli in movimento o da aeromobili.
3. Quando apposta su veicoli in sosta o distribuita al pubblico, il destinatario finale si adopererà al fine di evitare che la stessa ricada su suolo pubblico;

4. E' vietato il posizionamento di trespoli o contenitori di pubblicità in genere quando posizionati su area pubblica e non nelle immediate vicinanze della sede della società o privato che ne cura la distribuzione;
5. E' vietata la distribuzione di adesivi.
6. Lo svolgimento della pubblicità di cui sopra dovrà essere segnalata preventivamente al Comando di Polizia Locale

Art. 17 - Pubblicità all'interno delle stazioni di servizio carburante

1. E' consentita l'installazione di impianti pubblicitari o insegne di esercizio, all'interno delle stazioni di servizio di carburante, a condizione che gli stessi non siano collocati in corrispondenza degli accessi agli stessi.
2. La superficie complessiva di tali impianti non deve superare il 20% dell'area occupata dalla stazione di servizio, ai sensi dell'all'art. 52, del D.P.R. n. 495/92, Regolamento di attuazione del Codice della Strada.

Art. 18 - Pubblicità provvisoria

1. In caso di manifestazioni, spettacoli ecc. è ammessa la posa di mezzi pubblicitari in deroga a quanto previsto all'art. 12 purché siano posizionati nelle immediate vicinanze del luogo ove si svolge la manifestazione e per un periodo di tempo non superiore a 14 gg. consecutivi.
2. La pubblicità realizzata a mezzo di aeromobili e/o palloni frenati è consentita in occasione di manifestazioni sportive o di particolare rilevanza cittadina, regionale o nazionale e di lancio e promozioni di campagne commerciali. Gli aeromobili potranno stazionare nei luoghi ove avviene la manifestazione o, se in volo solo se regolarmente autorizzati dalla competente autorità amministrativa.
3. La durata della stessa dovrà essere strettamente legata alla durata della manifestazione;
4. I mezzi pubblicitari di cui al presente articoli dovranno tuttavia comunque attenersi alle disposizioni impartite dal Comando Polizia Locale.

CAPO III – PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 19 – Definizioni generali

1. Per impianti di pubbliche affissioni si intendono tutti gli impianti di proprietà del Comune, gestiti dal Servizio delle pubbliche affissioni, e collocati esclusivamente su aree pubbliche o su immobili privati sui quali il comune esercita il diritto di affissione previo consenso dei rispettivi proprietari.
2. L'utilizzo di muri di recinzione, di sostegno, di edifici o altro di proprietà privata non comporta alcun compenso o indennità a favore dei rispettivi proprietari nel caso in cui questi acconsentano.
3. Si definisce impianto per affissioni il supporto atto ad ospitare le affissioni di natura istituzionale e sociale e le affissioni di natura commerciale.
4. Gli impianti destinati a supportare le pubbliche affissioni devono essere di tipo permanente.
5. Sono previsti i seguenti impianti:
 - bacheca
 - standardo
 - tabella
 - poster

Art. 20 – Disciplina generale di collocazione

1. L'ubicazione degli impianti di pubbliche affissioni deve avvenire dentro e fuori dei centri abitati nel rispetto delle norme del Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione e dei Regolamenti comunali attinenti alla materia;
2. Tutti gli impianti di pubbliche affissioni la cui collocazione è ammessa nelle zone sottoposte a vincolo ambientale di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono soggetti a preventiva Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 e 159 del medesimo D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo;
3. L'ubicazione degli impianti di pubbliche affissioni avverrà altresì nel rispetto di quanto previsto ai precedenti articoli 8, 9, 10, 11 e 12.

Art. 21 – Classificazione per finalità del messaggio e relative superfici

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni sono classificati, in ragione della finalità del messaggio, come segue:
 - Impianti per affissioni istituzionali: rientrano nella fattispecie le affissioni di natura istituzionale, culturale, sportiva, sociale o comunque prive di natura commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni, per comunicazioni di pubblico interesse o per adempiere ad obblighi di legge, su istanza di soggetti pubblici o privati, secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;

- Impianti per affissioni commerciali: rientrano nella fattispecie le affissioni di natura commerciale o comunque aventi rilevanza economica e commerciale, effettuate dal Servizio Affissioni, su istanza di soggetti privati secondo le modalità indicate nel Regolamento per l'applicazione della imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
 - Impianti per affissioni funebri: rientrano nella fattispecie le comunicazioni di natura funebre quali epigrafi, partecipazioni al lutto, ringraziamenti, avvisi di cerimonie religiose e anniversari.
2. La superficie complessiva degli impianti per le affissioni deve rispondere ai parametri minimi di cui all'ultimo comma dell'art. 18 del D. Lgs. n. 507/93 secondo parametri così determinati: n. abitanti al 31/12/2013 n. 11.772, ultimo dato disponibile, diviso mille per 12 metri quadrati = mq. 141,27 ai sensi dell'art. 3 del richiamato D. Lgs. n. 507/93 la ripartizione è così confermata:
- 30% per le affissioni di natura istituzionale, sociale o culturale e comunque prive di rilevanza economica;
 - 70% per le affissioni di natura commerciale.
3. Il limite massimo complessivo della superficie degli impianti per le pubbliche affissioni, è determinato in mq 700.

Art. 22– Identificazione

1. Gli impianti destinati alle pubbliche affissioni devono avere una targhetta con le seguenti indicazioni: "Comune di Baranzate", nominativo del gestore del Servizio di Pubbliche Affissioni; in base alla destinazione dell'impianto: "affissioni istituzionali", "affissioni funebri", "affissioni commerciali" e il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 23– Schede riepilogative

TIPOLOGIA	BACHECA	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	Elemento monofacciale, costituito da supporto rigido e da uno sportello in vetro apribile, o a giorno, vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno. Finalizzato esclusivamente alle affissioni istituzionali.	
FORMATI AMMESSI	m 0,70x1,00 – m 1,00x1,40 - m 1,40x2,00	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Non luminoso	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche caratteristiche e materiali; - possono essere installate bacheche a parete affiancate tra loro fino ad un numero massimo di 2 e con una distanza di metri 0.10 tra una e l'altra; - devono essere installate preferibilmente in prossimità di luoghi pubblici ad alta frequentazione. 	

TIPOLOGIA	CARTELLO AFFISSIONALE/STENDARDO	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	Elemento bifacciale vincolato al suolo o a parete con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alle affissioni istituzionali, commerciali e funebri tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.	
FORMATI AMMESSI	composto da moduli di m 0,70 x 1,00 e multipli nei seguenti formati: - m 1,40 x 1,00 (2 fogli per lato) - m 1,40 x 2,00 (4 fogli per lato) - m 2,00 x 1,40 (4 fogli per lato),	
ZONE AMMESSE	A - B - C	
ILLUMINAZIONE	Non luminoso	
PRESCRIZIONI	- possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali	

TIPOLOGIA	TABELLE	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	Elemento monofacciale vincolato in aderenza a strutture edificate in verticale con fronte cieco, con idonea struttura di sostegno. Finalizzato alle affissioni commerciali tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.	
FORMATI AMMESSI	composto da moduli di m 0,70 x 1,00 e multipli nei seguenti formati: m 1,00x1,40 - m 1,40x1,00 - m 1,40x2,00	
ZONE AMMESSE	A - B - C	
ILLUMINAZIONE	Non luminoso	
PRESCRIZIONI	- la struttura deve essere caratterizzata da un telaio da utilizzarsi per l'esposizione di messaggi e da una cornice di finitura; - possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali.	

TIPOLOGIA	POSTER	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	Elemento mono/bifacciale con idonea struttura di sostegno, dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione con fronti ciechi. Finalizzato alle affissioni commerciali tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.	
FORMATI AMMESSI	m 6,00 x 3,00	
ZONE AMMESSE	A - B - C	
ILLUMINAZIONE	Luminoso - opaco	
PRESCRIZIONI	- possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali	

Art. 24 - Norme di rinvio

1. Le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio del Comune di Baranzate costituiscono servizio obbligatorio.
2. L'oggetto del servizio, il diritto dovuto, le modalità di pagamento, le riduzioni, le esenzioni e le modalità per le pubbliche affissioni sono disciplinate dal vigente *"Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità, delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni"* recepito dal Comune di Baranzate con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03/12/2004, che resta in vigore per l'intero TITOLO II *"Disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio e del diritto sulle pubbliche affissioni"*, a cui si rimanda.

CAPO IV – AFFISSIONI DIRETTE

Art. 25 - Definizione e tipologia

1. Per affissioni dirette si intendono le affissioni di manifesti cartacei effettuate direttamente da soggetti privati, diversi dal Comune e dai suoi concessionari, anche per conto altrui.

2. Gli impianti devono essere permanenti, con la seguente tipologia:

- Poster

Art. 26 - Identificazione

1. Gli impianti di cui al presente Capo devono avere la seguente identificazione: "Comune di Baranzate", "Affissioni Dirette" e il numero di individuazione dell'impianto.

Art. 27 – Scheda riepilogativa

TIPOLOGIA	POSTER	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	Elemento mono/bifacciale con idonea struttura di sostegno, dotato di montanti o posto in aderenza a strutture in elevazione con fronti ciechi, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari a carattere commerciale o propagandistici tramite sovrapposizione di altri elementi quali manifesti.	
FORMATI AMMESSI	zona A, B, C: m 6,00 x 3,00	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Luminoso – opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - possono essere installati solo manufatti omogenei tra loro per caratteristiche e materiali; - possono essere installati poster affiancati tra loro con disposizione esclusivamente in "orizzontale" fino ad un numero massimo di 3 e con uno spazio frapposto tra l'uno e l'altro di larghezza di metri 12. - l'installazione di nuovi impianti è subordinata alla individuazione dell'operatore che gestirà tale servizio tramite bando ad evidenza pubblica. 	

CAPO V – IMPIANTI PER AVVISI DI PUBBLICA UTILITA' OD INTERESSE ISTITUZIONALI (Messaggio Variabile)

Art. 28 - Definizione e tipologia

1. Sono impianti di proprietà comunale, di tipo permanente, luminosi o non, mono o bifacciali con messaggio variabile ed hanno esclusivo utilizzo istituzionale.
2. Gli impianti devono essere permanenti, con la seguente tipologia:
 - Messaggio Variabile

TIPOLOGIA	MESSAGGIO VARIABILE	X
DURATA	permanente	P
DESCRIZIONE	<p>Impianto pubblicitario, monofacciale, assimilabile ad una tabella per caratteristiche strutturali e formali, idoneo all'esposizione di messaggi variabili (prismi rotanti o manifesti scorrevoli o led luminosi), costituito da un meccanismo per la variazione del messaggio, un telaio e da una cornice di finitura. Finalizzato esclusivamente alle informazioni di carattere istituzionale dell'Ente.</p>	
FORMATI AMMESSI	m 0,70x1,00 – m 1,00x1,40 – m 1,00x2,00 - m 2,00x3,00	
ZONE AMMESSE	A – B – C	
ILLUMINAZIONE	Illuminato, Luminoso, opaco	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Profondità massima cm 50; - Il tempo minimo di variabilità del messaggio scorrevole deve essere maggiore di 30 secondi; - l'installazione di nuovi impianti è subordinata alla individuazione dell'operatore che gestirà tale servizio tramite bando ad evidenza pubblica. 	

CAPO VI – INSEGNE DI ESERCIZIO

Art. 29- Definizioni generali

1. L'insegna è un manufatto di primaria importanza nell'arredo commerciale, atto ad identificare il luogo ove si esercita un'attività attraverso un nome e/o un logotipo dell'attività. Il comma 1 dell'art. 47 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada definisce l'insegna di esercizio *"la scritta in caratteri alfanumerici, completata eventualmente da simboli e da marchi, realizzata e supportata con materiali di qualsiasi natura, installata nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa. Può essere luminosa sia per luce propria che per luce indiretta."*
2. E' da ritenersi insegna d'esercizio anche la scritta avente i caratteri di cui al comma precedente, completata con simboli e marchi di altre ditte estranee, purché attinenti l'attività svolta nel luogo ove è installata.
3. Per pertinenze accessorie si intendono gli spazi e le aree limitrofe alla sede dell'attività, poste a servizio, anche non esclusivo, di essa. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è preferibile servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.
4. Le insegne, qualora contengano indicazioni o messaggi in lingua diversa dall'italiano, devono contenere analoga scritta in lingua italiana.

Art. 30 - Disciplina generale di collocazione

1. In base ai riferimenti normativi definiti nel presente Piano le indicazioni hanno valore prescrittivo e si applicano in tutto il territorio comunale. L'inserimento di un'insegna su un prospetto esistente difficilmente riesce ad integrarsi con esso, in special modo se l'intervento riguarda immobili appartenenti ad epoche non attuali. Di conseguenza l'installazione delle insegne dovrà perseguire i seguenti obiettivi:
 - *Semplicità di insieme*: L'insegna deve riassumere l'attività del commerciante, il prodotto venduto, un marchio o un nome, utilizzando logotipi quanto più brevi possibile. L'insegna deve presentarsi in modo semplice e sintetico;
 - *Grafica* : la massima linearità nella grafica e l'uniformità del carattere tipografico contribuiscono ad una migliore leggibilità cui si unisce una miglior memorizzazione del messaggio diffuso. Per questo motivo dovranno essere evitati caratteri tipografici contorti e poco comprensibili;
 - *Dimensione*: la dimensione dell'impianto dovrà obbligatoriamente conformarsi alle caratteristiche dimensionali delle vetrine e delle relative cartelle porta - insegna.
2. Le insegne per quanto previsto al comma precedente devono di conseguenza presentare conveniente aspetto grafico e devono essere inserite armonicamente nell'aspetto architettonico dell'edificio.

3. Nei nuovi edifici la collocazione di insegne deve avvenire nei predisposti cassonetti o sopra luce delle aperture.
4. In ogni caso le insegne non devono sbordare dai lati delle vetrine e non devono sovrapporsi ad elementi ornamentali del fronte dai quali devono essere opportunamente distanziate (esempio mensole dei balconi e modanature degli edifici, aperture finestrate e simili) e comunque in modo da non occultare od alterare le linee architettoniche degli edifici.
5. La sistemazione delle insegne a muro deve essere eseguita nel rispetto degli allineamenti orizzontali e verticali, con perpendicolarità fra i medesimi.
6. Gli edifici interamente destinati ad attività produttive, commerciali o terziarie, possono installare nella sede dell'attività cui si riferisce o nelle pertinenze accessorie alla stessa, insegne costituite dall'aggregazione di oggetti multipli, progettati nel quadro di un piano di sviluppo commerciale o di qualsivoglia iniziativa privata, anche diverse dalle indicazioni di cui al successivo art. 36 ed alle tipologie di cui alle schede di riepilogo dell'articolo 37, ma previste e studiate all'interno di un progetto di insieme. Tale tipologia non è ammessa su suolo pubblico (anche in proiezione), gli elementi che la costituiscono devono essere integrati tra loro e costituire un elemento solidale. Essa può essere consentita previo parere della Commissione Comunale per il Paesaggio, quando previsto dalla normativa vigente a seguito della determinazione del livello di impatto paesistico del progetto (l.i.p.) con la Scheda dell'Esame dell'Impatto Paesistico (D.C.R. Lombardia n. VIII/951 del 19/01/2010 e ss.mm. e alle Linee Guida per l'Esame Paesistico dei Progetti " approvate con D.G.R. Lombardia n. VII/11045 DEL 08.11.2002). In ogni caso la Giunta Comunale potrà esprimere Parere Favorevole alla concessione dell'Autorizzazione amministrativa all'installazione del mezzo pubblicitario di cui al progetto d'insieme, mediante Deliberazione adeguatamente motivata rispetto ai profili estetici e paesaggistici ad esso connessi.
7. E' consentita l'apposizione e l'installazione di loghi o marchi pubblicitari relativi a prodotti venduti o servizi prestati a completamento dell'insegna di esercizio. Gli impianti riportanti simboli e marchi autonomi rispetto all'insegna d'esercizio sono a tutti gli effetti da considerarsi pubblicità esterna privata di cui al CAPO II.
8. Tutti gli impianti aderenti alla vetrina, costituendo elemento rilevante rispetto alla composizione architettonica del fronte, necessitano di specifica autorizzazione.
9. E' possibile installare più di un'insegna per esercizio commerciale, anche di tipologie diverse.
10. Non è ammessa la collocazione di insegne di esercizio in luogo diverso dalla sede ove si esercita l'attività o esternamente alle pertinenze accessorie del luogo di esercizio o che pubblicizzi attività diverse da quella in loco esercitata.
11. In caso di utilizzo delle pertinenze da parte di più attività, è necessario servirsi di un mezzo pubblicitario unitario.

12. Le caratteristiche, dimensionali ed il posizionamento delle insegne d'esercizio poste fuori dai centri abitati sono normati dal Regolamento di esecuzione del Nuovo Codice della Strada DPR 495/92 e loro successive modificazioni;
13. La installazione delle insegne pubblicitarie su edifici o in aree assoggettate a vincolo ambientale di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio", è soggetta alla preventiva Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 e 159 del medesimo D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo;

Art. 31 Divieti.

1. Salvo le altre limitazioni previste dalla presente norma la collocazione delle insegne deve avvenire nel rispetto dei seguenti divieti e prescrizioni.
2. L'insegna non potrà in nessun caso cancellare gli elementi decorativi presenti in facciata, né trasformare l'immagine complessiva della stessa. Le cornici in pietra e gli stipiti delle aperture non possono essere interrotte dall'insegna. Nelle lunette soprapporta, dotate di griglie di ferro battuto, non è consentito l'inserimento di insegne.
3. Le dimensioni dell'insegna saranno tali da non sovrapporsi visivamente a strutture la cui visibilità è indispensabile per la sicurezza stradale, quali semafori, segnali di pericolo, ecc.
4. E' vietata la collocazione di insegne sui tetti degli edifici al di sopra del livello di gronda, che ricadono nella zona "A" - Città storica antica e moderna - "Ai" e "As" e nella zona "B" prevalentemente residenziale interna al centro abitato, così come individuate all'articolo 3 delle presenti norme.
5. E' vietata la installazione di insegne sui parapetti e sotto il piano di calpestio dei balconi, dentro le luci delle finestre e nelle arcate frontali e di testa dei portici, sulle mazzette e sulle saracinesche.
6. E' vietata qualsiasi collocazione che alteri o modifichi le caratteristiche strutturali dei fabbricati.
7. L'installazione di insegne a lettere singole, sono ammesse solo se retroilluminate, dovranno essere realizzate in modo tale che l'eventuale sottostante telaio si armonizzi con la struttura d'appoggio; potrà essere consentita l'apposizione di un pannello di sottofondo.
8. Le insegne a cassonetto, sono ammesse esclusivamente all'interno del vano porta insegna ed a condizione che la sporgenza massima dal filo del muro o delle mazzette interne agli sporti sia ≤ 5 cm. Quando non esiste l'apposito vano, l'installazione del cassonetto potrà avvenire sul muro al di sopra dello sporto, a condizione che la realizzazione del manufatto non debordi lateralmente dal filo delle spallette e che sia mantenuto l'allineamento orizzontale del filo superiore di altri cassonetti già esistenti sulla medesima facciata, anch'essi collocati sopra il filo superiore della luce della vetrina anche se a servizio di altra attività commerciale. I diversi cassonetti saranno quindi

collocati alla stessa altezza e posti ad una distanza costante dal filo superiore della vetrina così da armonizzarsi con la facciata dell'edificio.

9. Non è consentito installare le insegne a fascia continua, né posizionare fascioni a lato di una o più insegne regolarmente installate.
10. Non è consentita l'installazione di insegne di esercizio che pubblicizzino attività diverse da quella propria in loco espletata.

Art. 32 - Dimensioni

1. Le insegne d'esercizio, se installate fuori dal centro abitato, devono rispettare le dimensioni prescritte dall'art. 48 del Regolamento attuativo del nuovo Codice della Strada, mentre se installate all'interno del centro abitato, devono essere realizzate nel rispetto delle prescrizioni indicate nei successivi commi e nelle schede riepilogative di cui all'art. 37, in relazione alle diverse zone A, B e C.
2. Come norma generale la dimensione dell'insegna deve essere opportunamente relazionata alle caratteristiche dell'edificio, nonché proporzionata alle misure della vetrina che la supporta.
3. Per edifici destinati ad attività produttive, commerciali o terziarie, l'insegna d'esercizio non può superare la superficie di metri quadrati 6, ad eccezione delle insegne poste parallelamente al senso di marcia dei veicoli o in aderenza ai fabbricati che possono raggiungere la superficie di metri quadrati 20. Qualora la superficie di ciascuna facciata dell'edificio ove ha sede l'attività sia superiore a metri quadrati 100 è possibile incrementare la superficie complessiva delle insegne ovvero dei mezzi pubblicitari installabili in facciata fino al limite del 20% della superficie della facciata medesima e comunque nel limite massimo di 50 metri quadrati.

Art. 33 – Distanze

1. Le insegne, se installate fuori dal centro abitato, devono rispettare le distanze di cui dall'art. 51 del Regolamento del nuovo Codice della Strada, mentre se installati all'interno del centro abitato, devono rispettare le distanze di cui ai successivi commi.
2. Valgono anche per le insegne le prescrizioni di cui all'art. 12 commi da 2 a 8, fatta eccezione per le insegne collocate parallelamente al senso di marcia dei veicoli in aderenza ai fabbricati esistenti o a una distanza dal limite della carreggiata non inferiore a metri 3.

Art. 34 - Illuminazione

1. Il sistema di illuminazione interessante insegne prive di luce propria deve essere valutato, nel rispetto delle disposizioni di legge in merito alle forme e modalità di illuminazione all'interno e all'esterno del centro abitato.

2. Nessun impianto può avere luce intermittente, né intensità luminosa superiore a 150 candele per metro quadrato o tale da provocare abbagliamento (art. 50, comma 1, del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del nuovo Codice della Strada).
3. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso; la croce verde è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Farmacie; la croce blu è consentita esclusivamente per segnalare la presenza di Ambulatori Veterinari.
4. Ai fini del presente Piano le insegne possono essere luminose, cioè costituite da una sorgente interna, o illuminate per luce indiretta.
5. In conformità alle disposizioni contenute nell'art. 6 della L.R. n. 17 del 2000 in tema di risparmio energetico per l'illuminazione esterna e di lotta all'inquinamento luminoso, le insegne luminose o illuminate devono rispettare i limiti di intensità luminosa e di emissione stabiliti dalla predetta L.R. . Esse soggiacciono altresì agli obblighi di cui all'art. 4, let. b) della predetta L.R. . Le insegne illuminate devono essere dotate di sorgenti di illuminazione con luce diretta esclusivamente "dall'alto verso terra".

Art. 35 - Materiali

1. La realizzazione delle insegne può essere effettuata con tutti i materiali che vengano ritenuti idonei, compatibilmente ad un corretto inserimento architettonico riguardo all'edificio interessato e all'ambiente che lo circonda.
2. Le tecniche e materiali impiegati devono comunque soddisfare i requisiti di decoro, curabilità, resistenza alle sollecitazioni e sicurezza.
3. E' escluso l'utilizzo di materiali riflettenti, laminati metallici non verniciati, alluminio non verniciato.
4. Le strutture di supporto, indipendentemente dal materiale con cui sono realizzate, debbono essere di colore grigio RAL 7011 in tutte le parti a vista. Esclusivamente per le insegne posizionate sulle facciate degli edifici, al fine di migliorarne l'inserimento e la contestualizzazione sulle stesse, possono essere adottati colori differenti, previo parere favorevole della Commissione per il Paesaggio.

Art. 36 - Categorie delle insegne

1. Le insegne d'esercizio si suddividono nelle seguenti categorie secondo la loro collocazione:
 - frontali
 - a bandiera (orizzontale o verticale in aggetto da una costruzione)
 - a giorno (anche totem)
 - vetrofanie
 - tende pubblicitarie
 - targhe

2. Per ogni categoria vengono poi classificate in base alla collocazione ed alla tipologia.

Art. 37 – Schede riepilogative

CATEGORIA	INSEGNA FRONTALE	X
DURATA	Permanente	P
DESCRIZIONE	Le insegne frontali sono strutture poste in aderenza al paramento esterno di un edificio su cui viene installata e presentano sempre la faccia decorata o scritta parallela alla facciata dell'edificio.	
TIPOLOGIA	<p><u>cassonetto</u>: trattasi di strutture costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è appoggiata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina.</p> <p><u>plance, pannelli</u>: trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte, realizzate in metallo, plexiglass._</p> <p><u>Lettere singole</u>: trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio. In questo caso, per paramento esterno di un edificio si intende anche la vetrina. Sono ammesse solo al piano terra._</p> <p><u>filamento neon</u>: trattasi di tubi fluorescenti piegati a caldo. Con questa tecnica vengono realizzate sia scritte che disegni. Ammesse solo al piano terra. Ammesse ad un solo filo.</p> <p><u>insegne a portale</u>: trattasi di strutture caratterizzate da un doppio montante posto alle estremità laterali, installate in corrispondenza dell'accesso dell'esercizio, delimitato da recinzione perimetrale.</p>	
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Tutte le tipologie sono ammesse solo al piano terra; - Le insegne a portale sono ammesse solo in zona C; - Per l'installazione è necessario il rilascio di autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità; 	

CATEGORIA	INSEGNA A BANDIERA	X
DURATA	Permanente	P
DESCRIZIONE	Strutture applicate al paramento esterno di un edificio sempre perpendicolarmente ad esso e possono presentare una o due facce decorate.	
TIPOLOGIA	<u>plance, pannelli</u> : trattasi di superfici bidimensionali, stampate o dipinte._	

	<p><u>Lettere singole:</u> trattasi di lettere a caratteri indipendenti che possono essere realizzate in materiale plastico, in metallo. La grafica di questa tipologia è determinante per ottenere un risultato lineare, leggibile e coerente con l'edificio. In questo caso, per paramento esterno di un edificio si intende anche la vetrina.</p>
PRESCRIZIONI	<ul style="list-style-type: none"> - Nelle zone A e B l'installazione è ammessa solo al piano terra dell'edificio al di sotto della linea marca piano, con la base inferiore dell'insegna ad un'altezza fissa di 3,50 metri dal suolo calpestabile del marciapiede, e mantenendo altresì, sia l'allineamento orizzontale del filo inferiore che l'allineamento verticale del filo laterale di altre insegne a bandiere presenti sulla medesima facciata e sulla facciata degli edifici contigui a servizio di altre attività; - La distanza dal muro deve essere al massimo di m 0,20. - La dimensione dell'insegna deve essere al massimo di m 0,50 x 0,70 – m 0,70 x 0,50 - Nella zona A possono essere luminose solo per i logogrammi di pubblica utilità (farmacia, telefono, tabacchi, ecc.) - per l'installazione è necessario il rilascio di autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P.

CATEGORIA	INSEGNA A GIORNO	X
DURATA	Permanente	P
DESCRIZIONE	<p>Sono strutture esterne all'edificio, autonome o raggruppate su un unico elemento espositivo, leggibili da opposte direzioni.</p>	
TIPOLOGIA	<p><u>su palo:</u> trattasi di strutture parallelepipedi costituite generalmente da una gabbia in alluminio, acciaio su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina montata su pali. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Non deve aggettare su suolo pubblico. Il montante deve risultare perpendicolare al suolo e deve garantire sempre un passaggio libero ≥ 120 centimetri, al fine di rispettare, tra l'altro, anche la normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche.</p> <p><u>su tetto:</u> trattasi di strutture parallelepipedo costituite generalmente da una gabbia in alluminio o acciaio, su cui è applicata una plancia in materiale plastico interamente o parzialmente opalina. Non può essere aggettante rispetto il filo di costruzione. Le strutture di supporto non devono risultare prevalenti rispetto all'insegna. Potranno essere previste, esclusivamente, all'interno di un progetto d'insieme di cui al comma 6 del precedente articolo 30.</p> <p>Totem : si definisce totem l'insegna d'esercizio realizzata su manufatto tridimensionale multifacciale, realizzato in materiale rigido, con struttura di sostegno indipendente, vincolata al suolo di pertinenza della sede dell'attività;</p>	

PRESCRIZIONI	- Le insegne a giorno sono ammesse solo in zona C - per l'installazione è necessario il rilascio di autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità
--------------	--

CATEGORIA	VETROFANIA	X
DURATA	Permanente	P
DESCRIZIONE	Le vetrofanie sono la riproduzione su superfici vetrate delle vetrine con pellicole adesive di scritte in caratteri alfanumerici di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi pubblicitari e/o propagandistici	
PRESCRIZIONI	- per l'installazione è necessario il rilascio di autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità	

CATEGORIA	TENDA PUBBLICITARIA	X
DURATA	Permanente	P
DESCRIZIONE	Per tenda si intende il manufatto mobile o semimobile in tessuto o materiali assimilabili posto esternamente a protezione di vetrine o di ingressi di esercizi commerciali, con tipologia a sbalzo o appoggiata, telescopica, dotata di scritte indicanti la tipologia di attività svolta, mediante tecniche pittoriche o per riporto di materiale tessile o simile, bidimensionale, comunque non con soluzioni rigide e tridimensionali. Sulle tende solari sono ammesse iscrizioni pubblicitarie inerenti all'indicazione del nome dell'esercizio e o dell'attività e dell'eventuale marchio.	
PRESCRIZIONI	- La sporgenza massima deve essere pari al marciapiede diminuita di 20 cm e l'altezza di m 2,50 dal marciapiede; - per l'installazione è necessario il rilascio di autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P.	

CATEGORIA	TARGA	X
DURATA	Permanente	P
DESCRIZIONE	La targa è un mezzo pubblicitario costituito da un manufatto bidimensionale, con scritta in caratteri alfanumerici completata eventualmente da un simbolo o marchio, installata nella sede di esercizio dell'attività o nelle pertinenze accessorie, indicante professioni ed attività in genere.	
PRESCRIZIONI	Nel caso di targhe indicanti professioni ed attività dislocate all'interno di palazzi, le stesse devono essere collocate a lato della porta di accesso al	

	<p>palazzo.</p> <p>Sono consentite targhe indicanti attività, laddove risulti impossibile la collocazione nella bucatina sopra porta e sempre che il manufatto si armonizzi con il carattere dell'edificio.</p> <p>La loro installazione deve avvenire nella sede di esercizio dell'attività o nelle sue pertinenze accessorie; nel caso di attività dislocate all'interno di palazzi, le targhe devono essere collocate negli stipiti della porta di accesso al palazzo od, in alternativa, lateralmente alla porta di accesso.</p> <p>Le targhe potranno essere eseguite in materiali quali ottone o pietra o plexiglas, tenendo cura di rispettare le partizioni architettoniche dell'edificio. È vietato l'uso di alluminio anodizzato.</p> <p>È consentita l'esposizione su recinzioni a giorno nel caso di mancata idonea posizione.</p>
DIMENSIONI	<ul style="list-style-type: none"> - dimensioni massime m 0,40 x 0,40 apposte su supporti e perfettamente allineate in senso; - sono ammesse aggregazioni di più targhe a condizione che siano unite in un'unica plancia. - per l'installazione è necessario il rilascio di autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39 che comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità

Art. 38 Insegne di pubblico interesse

1. Sono definite insegne di pubblico interesse le insegne relative alla indicazione di servizi di pubblica utilità.

2. Rientrano nella fattispecie le indicazioni relative alle seguenti attività:

- Ospedali e case di cura;
- Ambulatori e Laboratori convenzionati con il servizio sanitario nazionale;
- Ambulatori Veterinari;
- Municipio;
- Scuole,
- Chiese;
- Vigili urbani – Polizia Municipale;
- Vigili del Fuoco;
- Guardia di Finanza;
- Carabinieri;
- Polizia;
- Guardia medica;
- Farmacie;
- Tabacchi e Valori Bollati;
- Poste;
- Parcheggi;

3. La collocazione di tali insegne sono altresì ulteriormente derogabili rispetto alle distanze minime previste all'art. 12 c.6 delle presenti norme.

4. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio delle farmacie, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa, limitatamente alla croce di Esculapio, di colore verde e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi pubblicitari.

5. Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio di ambulatori pubblici e/o posti di pronto soccorso, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa, limitata-

mente alla croce di colore rosso e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi pubblicitari.

6.Sulle pareti o nelle pertinenze di esercizio di ambulatori veterinari, è consentita l'installazione di una sola insegna bifacciale luminosa, limitatamente alla croce di colore blu e senza alcun elemento aggiuntivo riportante messaggi pubblicitari.

CAPO VII – AUTORIZZAZIONI

Art. 39 – Richiesta di autorizzazione

1. La richiesta e l'ottenimento dell'autorizzazione amministrativa ai sensi del presente Regolamento deve essere presentata da chiunque intenda installare su area pubblica, su suolo privato, visibile dalla strada, impianti pubblicitari permanenti e temporanei delle tipologie, di cui al CAPO II (art. 6), e insegne di esercizio di cui al CAPO VI (art. 29 e ss.) o altri mezzi pubblicitari.
2. E' previsto il rilascio di autorizzazione anche nei casi di sostituzione e modifica degli impianti e di variazione del messaggio pubblicitario di cui al successivo art. 43.
3. L'autorizzazione all'installazione o modifica degli impianti pubblicitari specificati al comma 1 è di competenza dell'ente proprietario della strada e sempre del comune all'interno del centro abitato. In quest'ultimo caso, viene rilasciata dal Comando di Polizia Locale, che provvederà ad acquisire il parere dell'ufficio Area Gestione Territorio, degli uffici comunali eventualmente interessati per competenza, nonché il nullaosta tecnico dell'ente proprietario/gestore qualora necessario, se la strada interessata dall'installazione o dalla quale sia visibile l'impianto, è statale, regionale o provinciale, in conformità al comma 4, dell'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i. Copia dell'autorizzazione dovrà essere trasmessa all'ufficio competente per la riscossione del tributo dovuto ovvero al concessionario per la riscossione del tributo dovuto.
4. Il soggetto interessato al rilascio dell'autorizzazione presenta la richiesta, in bollo, redatta su apposito modulo, nel quale vengono sinteticamente indicati la tipologia, le misure, il luogo e la durata della pubblicità ed attestato il rispetto delle norme in materia. La richiesta deve essere corredata dalla seguente documentazione in duplice copia, sottoscritta dal richiedente
 - a) Estratto della Tavola di Zonizzazione del Territorio Comunale del presente Piano indicante il sito di installazione o estratto della Tav. PR.04.1 – Ambiti funzionali di applicazione delle regole, e ove necessario del PR.05 – Schede degli ambiti di riqualificazione e rinnovo urbano e di trasformazione, del Piano di Governo del Territorio vigente (approvato con D.C.C. n. 23 del 17/06/2011, in B.U.R.L. S.a.c. n. 3 del 18/01/2012);
 - b) Planimetria in scala adeguata (1:20 o 1:50) indicante il punto di collocazione del mezzo pubblicitario o la sede dell'attività ove lo stesso verrà installato, con riportate le distanze dalla carreggiata, dalla segnaletica stradale esistente, dai semafori, dalle intersezioni e da altri impianti pubblicitari esistenti, le dimensioni del marciapiede, nonché il senso di marcia dei veicoli;
 - c) Progetto in sezione di idonea scala quotata, del singolo mezzo pubblicitario da installarsi, con descrizione tecnica dello stesso dalla quale siano rilevabili i suoi elementi essenziali, con indicate le strutture di sostegno (sia quando collocato ortogonalmente alla strada, sia quando ancorato a parete che fissato al suolo), nella circostanza sarà altresì

indicata la distanza da terra del bordo inferiore del mezzo pubblicitario, la profondità dello stesso (spessore, lato) e la sua eventuale proiezione su suolo pubblico. Eventuale sezione laterale di sporgenza data dalla presenza del possibile supporto.;

- d) Nel caso dell'installazione di insegne di esercizio il progetto in scala adeguata (1:20 o 1:50) dovrà rappresentare l'intera facciata dell'edificio e riportare l'esatto inserimento figurativo del mezzo pubblicitario, sia esso in aderenza al fabbricato che collocato, con staffe in modo ortogonale alla strada. Per le vetrofanie non necessita presentare il progetto di cui al presente comma.
- e) Bozzetto a colori e quotato dell'impianto con indicazione dei materiali e del messaggio pubblicitario da esporre. Il materiale con il quale viene realizzato ed installato con i colori conformemente a quanto previsto dall'art. 57 del DPR 95/92 e successive modificazioni. Se la domanda riguarda cartelli o altri mezzi pubblicitari a messaggio variabile, devono essere allegati i bozzetti di tutti i messaggi previsti;
- f) Documentazione fotografica, con foto a colori di formato minimo 10 x 15 , che illustrino dettagliatamente il punto di installazione dell'impianto pubblicitario in relazione all'ambiente circostante, ovvero la facciata dell'intero edificio interessato dall'intervento nel caso delle insegne pubblicitarie. Sulle foto non è ammessa manomissione con scritte o disegni, ma solo un simbolo grafico atto ad individuare il punto esatto di installazione. Le fotografie saranno sottoscritte dal richiedente al verso;
- g) Documentazione relativa all'Esame dell'Impatto Paesistico dei Progetti, ai sensi del Piano Territoriale Regionale (D.C.R. Lombardia n. VIII/951 del 19/01/2010 e ss.mm.) e alle Linee Guida per l'Esame Paesistico dei Progetti " approvate con D.G.R. Lombardia n. VII/11045 DEL 08.11.2002 necessaria a determinare il "livello di impatto paesistico del progetto" :
- "Scheda di esame dell'impatto paesistico dei progetti" (come da modello predisposto dal Comune) debitamente compilata e sottoscritta dal richiedente e da un tecnico abilitato alla professione in tutte le sue parti, completa degli allegati tecnici necessari previsti dalla Tabella n. 4 della medesima scheda, anch'essi debitamente sottoscritti dal richiedente e dal tecnico abilitato, limitatamente a:
 - Elaborati per la rappresentazione dello stato di progetto:
 - . Planimetria con l'inserimento ambientale del progetto ... (puo' essere integrata nella documentazione della precedente let. b);
 - . Sezioni quotate dell'edificio in scala 1:100 ... (possono essere integrate nella documentazione della precedente let. c);
 - . Prospetti a colori quotati ... (possono esseri integrati nella documentazione della precedente let. d);
 - . Particolari costruttivi significativi in scala 1:20 (elementi architettonici caratterizzanti; ...);
- La suddetta documentazione non è necessaria:
- Nei casi di semplice "sostituzione del messaggio pubblicitario" di mezzo pubblicitario già autorizzato (in tal caso allegare copia o estremi dell'autorizzazione), ferme restando le dimensioni, la tipologia, i materiali;

- Quando il mezzo pubblicitario sia soggetto a preventiva autorizzazione nel caso di beni architettonici / culturali vincolati o di beni soggetti a vincolo ambientale / paesaggistico (in tal caso allegare copia dell'autorizzazione ottenuta);
 - Quando l'installazione del mezzo pubblicitario avvenga in conformità alle caratteristiche (numero, posizione, dimensioni, tipologia, materiali, ...) precedentemente definite in sede di ottenimento del titolo abilitativo edilizio (in tal caso allegare copia o estremi del titolo abilitativo);
- h) Autodichiarazione redatta ai sensi del D..P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 art. 47, con la quale si attesta che l'opera sarà realizzata rispettando le norme di disciplina della materia ed in particolare l'osservanza, che il manufatto è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità. Inoltre che il manufatto è realizzato con materiale non deperibile e resistente agli agenti atmosferici;
- i) Descrizione tecnica, dalla quale siano individuabili gli elementi essenziali del manufatto e la sua eventuale collocazione sul fabbricato, compreso il disegno del possibile supporto e l'indicazione se trattasi di messaggio opaco, luminoso o illuminato;
- j) Nullaosta del proprietario del suolo o dell'immobile sottoforma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegata al modulo della richiesta);
- k) Copia del contratto di affitto ovvero copia atto autorizzativo stipulato con il proprietario del suolo o dell'immobile,
- l) Nullaosta del condominio, ove necessario;
- m) Autodichiarazione attestante che l'attività oggetto di richiesta è regolarmente autorizzata e che la destinazione d'uso dell'immobile o dei locali interessati sia legittimata (per le insegne d'esercizio);
- n) Attestazione del versamento dei diritti di segreteria vigenti.
5. Per gli impianti pubblicitari temporanei delle tipologie di cui al CAPO II (art. 6), l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :
- a) Documentazione fotografica, con foto a colori di formato minimo 10 x 15 ,che illustrino dettagliatamente il punto di installazione dell'impianto pubblicitario in relazione all'ambiente circostante, ovvero la facciata dell'intero edificio interessato dall'intervento. Sulle foto non è ammessa manomissione con scritte o disegni,ma solo un simbolo grafico atto ad individuare il punto esatto di installazione. Le fotografie saranno sottoscritte dal richiedente al verso;
 - b) elaborato grafico quotato di idonea scala illustrante prospetto e sezione dell'installazione;

- c) Nullaosta del proprietario del suolo o dell'immobile sottoforma di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (allegata al modulo della richiesta);
 - d) copia del contratto di affitto ovvero copia atto autorizzativo stipulato con il proprietario del suolo o dell'immobile, nel caso che l'impianto venga collocato in area privata;
 - e) Nullaosta del condominio, ove necessario;
6. Per le targhe professionali, pubblicitarie e professionali l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :
- a) Documentazione fotografica, con foto a colori di formato minimo 10 x 15 ,che illustrino dettagliamene il punto di installazione dell'impianto pubblicitario in relazione alla facciata dell'intero edificio interessato dall'intervento. Sulle foto non è ammessa manomissione con scritte o disegni,ma solo un simbolo grafico atto ad individuare il punto esatto di istallazione. Le fotografie saranno sottoscritte dal richiedente al verso;
 - b) elaborato grafico quotato di idonea scala illustrante prospetto e sezione dell'installazione;
 - c) copia del contratto di affitto ovvero copia atto autorizzativo stipulato con il proprietario del suolo o dell'immobile;
 - d) Nullaosta del condominio, ove necessario;
7. Per la pubblicità nei cantieri professionali l'istanza dovrà essere corredata dalla seguente documentazione :
- a) Documentazione fotografica, con foto a colori di formato minimo 10 x 15 ,che illustrino dettagliamene il punto di installazione dell'impianto pubblicitario in relazione all'ambiente circostante, ovvero la facciata dell'intero edificio interessato dall'intervento. Sulle foto non è ammessa manomissione con scritte o disegni,ma solo un simbolo grafico atto ad individuare il punto esatto di istallazione. Le fotografie saranno sottoscritte dal richiedente al verso;
 - b) elaborato grafico di idonea scala e in quota illustrante il prospetto frontale e sezione del mezzo pubblicitario in opera;
 - c) dichiarazione indicante gli estremi del permesso di costruire , della denuncia inizio attività, della segnalazione certificata inizio attività, comunicazione inizio attività, o qualora trattasi di intervento libero di manutenzione ordinaria, di specifica dichiarazione attestante la realizzazione di interventi non soggetti a preventivo assenso;
8. Il richiedente e' tenuto a compilare il modulo della richiesta in ogni sua parte e a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini istruttori.
9. Le richieste di autorizzazione per impianti di pubblicità esterna privata di cui al CAPO II devono essere presentate dalle persone direttamente interessate, che disporranno dell'impianto (es. l'operatore pubblicitario regolarmente iscritto alla C.C.I.A.A.).
10. Le richieste di autorizzazione per insegne d'esercizio di cui al CAPO VI devono essere presentate dal titolare dell'attività e devono riferirsi ad una sola attività industriale, commerciale, artigianale, terziaria o professionale e potranno

comprendere più impianti per ciascuna attività da individuare esattamente negli elaborati allegati alla richiesta.

11. Qualora la posa dell'impianto avvenga all'interno del centro abitato e sia localizzata su suolo pubblico, l'autorizzazione di cui al comma 1 comprende anche la relativa concessione di occupazione di suolo pubblico;
12. Ogni richiesta di autorizzazione dovrà riferirsi ad un solo impianto pubblicitario, non è ammessa la presentazione di un'unica istanza per più impianti;
13. Tutti gli impianti pubblicitari la cui collocazione è ammessa nelle zone sottoposte a vincolo ambientale di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio", sono soggetti a preventiva Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 e 159 del medesimo D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo;
14. Per tutti gli impianti pubblicitari la cui collocazione è ammessa dal presente Regolamento, nelle zone sottoposte a vincolo ambientale di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 " Codice dei beni culturali e del paesaggio":
 - Copia dell'autorizzazione da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo in caso di intervento su beni architettonici / culturali vincolati ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm.;
 - Copia dell'autorizzazione da parte dell'Ente preposto alla tutela del vincolo in caso di intervento su beni soggetti a vincolo ambientale / paesaggistico ai sensi della parte II del D.Lgs. n. 42 del 2004 e ss.mm..

Art. 40 – Modalità di rilascio dell'autorizzazione

1. Le pratiche verranno istruite ed espletate secondo l'ordine cronologico di presentazione all'ufficio protocollo.
2. Le competenze relative al rilascio delle autorizzazioni sono affidate ad un'unica unità organizzativa individuata nel Comando di Polizia Locale, la quale, per l'espletamento dell'istruttoria, acquisisce il parere dell'Ufficio Area Gestione Territorio, ovvero i pareri di altre unità organizzative qualora necessari, ovvero il nullaosta tecnico dell'ente proprietario/gestore qualora necessario, se la strada interessata dall'installazione o dalla quale sia visibile l'impianto, è statale, regionale o provinciale, in conformità al comma 4, dell'art. 23 del D. Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m.i., nel rispetto del principio di evitare l'ingiustificato aggravamento del procedimento. I pareri tecnici, richiesti singolarmente agli uffici competenti dovranno essere forniti entro 30 giorni dalla richiesta: in caso di mancato rispetto di tale termine, il Responsabile del procedimento dovrà obbligatoriamente convocare la conferenza dei servizi. Le istanze sono assegnate al Responsabile del procedimento al quale spetta oltre all'istruttoria della pratica anche la competenza in ordine all'applicazione delle norme.
3. Resta inteso che la Giunta Comunale, nell'esercizio delle proprie specifiche competenze in materia di organizzazione degli uffici e dei servizi potrà, con proprio atto deliberativo ed a prescindere dal formale adeguamento del presente regolamento, assegnare le competenze relative alla gestione delle

procedure autorizzatorie previste dal presente articolo ad altra Area funzionale all'interno dell'Ente.

4. Si prescinde dal parere dell'ufficio Area Gestione Territorio per le istanze di autorizzazione relative all'installazione delle vetrofanie, e per gli impianti pubblicitari temporanei.
5. Si prescinde altresì del parere dell'ufficio Area Gestione Territorio per la variazione o la sostituzione del messaggio pubblicitario riportato nei mezzi pubblicitari.
6. Il responsabile del procedimento, procede al rilascio dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari permanenti in qualsiasi modo denominati e delle insegne di esercizio o al suo motivato diniego, entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta, fatta salva ogni richiesta di integrazione avanzata dal medesimo responsabile del procedimento con effetto sospensivo dei termini suddetti.
7. Il responsabile del procedimento, procede al rilascio dell'autorizzazione dei mezzi pubblicitari temporanei in qualsiasi modo denominati o al suo motivato diniego, entro 30 giorni dalla presentazione della richiesta fatta salva ogni richiesta di integrazione avanzata dal medesimo responsabile del procedimento con effetto sospensivo dei termini suddetti.
8. Nel caso in cui la domanda non sia corredata dalla documentazione prevista o quest'ultima sia incompleta, il responsabile del procedimento, entro 10 giorni dalla presentazione dell'istanza, fa espressa richiesta di integrazioni documentali al richiedente. Tale richiesta interrompe il predetto termine che non ritorna a decorrere nuovamente dal deposito dell'integrazione documentale, ma prosegue per il tempo residuo.
9. Qualora la documentazione richiesta non sia prodotta dall'interessato entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, l'istanza originaria sarà archiviata per carenza di interesse ovvero si intende decaduta.
10. Qualora per il rilascio dell'autorizzazione si renda necessario acquisire il parere tecnico di altri enti, i suddetti termini sono interrotti a tutti gli effetti di legge e ricominciano a decorrere dalla ricezione del parere richiesto.
11. L'autorizzazione rilasciata verrà trasmessa per conoscenza al gestore del servizio di riscossione dell'imposta sulla pubblicità.
12. L'installazione dell'impianto pubblicitario di tipo permanente deve avvenire, a pena di decadenza, entro il termine di 90 giorni dalla data di ritiro del provvedimento di autorizzazione. Una volta rilasciata l'autorizzazione il titolare è tenuto ad effettuare la posa completa dell'impianto nei 90 giorni successivi dalla data di ritiro del provvedimento di autorizzazione. Qualora non vi provveda entro il termine di cui sopra, l'autorizzazione viene considerata decaduta: non sono ammesse cause giustificative dell'eventuale ritardata installazione del mezzo pubblicitario. Accertato lo scadere del termine di cui sopra la decadenza è automatica e viene comunicata al titolare dell'autorizzazione. L'istante è tenuto a presentare al gestore, prima dell'installazione dell'impianto, la dichiarazione di pubblicità. A tale dichiarazione deve essere allegata, pena la

decadenza dell'autorizzazione, l'attestazione dell'avvenuto pagamento della relativa imposta.

13. Il Comando di Polizia Locale vigilerà sull'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari rispetto a quanto autorizzato e curerà lo scadenzario dei 90 giorni successivi al rilascio di ogni singola autorizzazione al fine di ottimizzare l'attività di controllo. Il decorso del periodo di cui sopra non viene interrotto se non da impianto integralmente messo in opera, non vale ai fini dell'interruzione di detto periodo, la posa esclusivamente di una parte di impianto (piantana, palo di sostegno, ecc.)

Art. 41 – Termini di validità dell'autorizzazione

1. Il termine di validità dell'autorizzazione per gli impianti pubblicitari temporanei non può essere superiore a 15 giorni e deve essere indicato nel provvedimento di autorizzazione;
2. Il termine di validità dell'autorizzazione per gli impianti pubblicitari permanenti di cui al CAPO II e delle insegne di esercizio di cui al CAPO VI, è di tre anni rinnovabili, e deve essere indicato nel provvedimento di autorizzazione.
3. Per la pubblicità temporanea effettuata a mezzo striscioni, locandine e gonfaloni l'esposizione è consentita per il periodo dell'evento a cui si riferisce (manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, iniziative di tipo politico, sindacale e di categoria, culturale, sportivo, filantropico e religioso, di spettacoli viaggianti e di beneficenza, nonché per iniziative commerciali) oltre che, se espressamente richiesto, durante i sette giorni precedenti e le 24 ore successive allo stesso (art. 51, comma 10 del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione del Nuovo Codice della Strada). Entro tale data è fatto obbligo rimuovere il tutto ripristinando le situazioni e i luoghi allo stato originario e senza creare alcun danno al patrimonio pubblico. Per tali impianti il pagamento dell'imposta vale come titolo abilitativo, previa esibizione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'evento o in assenza, della dichiarazione sostitutiva di notorietà, redatta ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000. Il pagamento dell'imposta dovrà riferirsi al periodo che va dal primo giorno di installazione del manufatto fino al giorno della sua effettiva rimozione.

Art. 42 – Voltura e subentro dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è nominativa. Può essere volturata ai successori aventi causa ed è sufficiente la presentazione di comunicazione recante gli estremi dell'autorizzazione in corso di validità e allegando l'atto comprovante il subentro, da produrre entro 60 giorni dall'acquisizione del titolo. Tale comunicazione legittima il richiedente ad utilizzare il mezzo pubblicitario esistente fino alla naturale scadenza dell'autorizzazione.
2. La disposizione di cui al precedente comma 1 vale anche nei casi di subentro.
3. La voltura e il subentro dell'autorizzazione sono subordinati al regolare assolvimento degli obblighi tributari pregressi (attestazione di pagamento

relative agli ultimi due anni : dell'imposta sulla pubblicità , TOSAP e canone di concessione).

Art. 43 – Interventi di sostituzione e modifica

1. La variazione della pubblicità che determini la modifica dell'ubicazione o della superficie esposta o della tipologia dell'impianto, obbliga il titolare dell'autorizzazione a presentare nuova istanza con le modalità di cui al precedente art. 39.
2. La variazione del messaggio pubblicitario, ove non cambino l'ubicazione, la superficie esposta o la tipologia dell'impianto, è soggetta a specifica domanda in carta semplice al comune, indicando gli estremi dell'originaria autorizzazione e allegando il bozzetto del nuovo messaggio e dichiarazione che non sono modificate la struttura, le dimensioni, le caratteristiche intrinseche(es. illuminazione) , il punto e le modalità di collocazione e che sono rispettate le presenti disposizioni regolamentari.
3. La variazione del messaggio pubblicitario, di cui al comma precedente è altresì subordinata al regolare assolvimento degli obblighi tributari pregressi (attestazione di pagamento relative agli ultimi due anni : dell'imposta sulla pubblicità , TOSAP e canone di concessione).
4. L'autorizzazione alla variazione del messaggio pubblicitario deve essere rilasciata entro i successivi 30 giorni, decorsi i quali la stessa si intende assentita.

Art. 44 – Rinnovo dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è rinnovabile per uguale periodo a condizione che la richiesta, da prodursi almeno novanta giorni prima della scadenza naturale, provenga dal medesimo soggetto intestatario dell'atto, o da chi è subentrato nell'attività.
2. Anche se non sono state apportate modifiche all'impianto pubblicitario, la richiesta di rinnovo deve essere corredata dalla stessa documentazione prevista per la richiesta di autorizzazione di cui all'art.39.
3. Il rinnovo è subordinato al regolare assolvimento degli obblighi tributari pregressi.
4. Le richieste di rinnovo pervenute oltre il termine di cui al comma 1 verranno acquisite come nuove istanze. Il comune ha la facoltà di non rilasciare o rinnovare l'autorizzazione per sopravvenute motivazioni riguardanti la sicurezza, o modifiche di norme e/o regolamenti, tra cui le norme del presente piano.

Art. 45 – Decadenza e revoca dell'autorizzazione

1. Costituiscono causa di decadenza dell'autorizzazione:
 - a) la cessazione o il trasferimento dell'attività, ad esclusione del caso in cui ci sia subentro nell'attività senza modifiche agli impianti pubblicitari;

- b) la mancata corrispondenza del messaggio pubblicitario a quello assentito;
 - c) la mancata osservanza delle condizioni alle quali è subordinata l'autorizzazione;
 - d) il mancato ritiro dell'autorizzazione dopo 30 giorni dalla data di notifica dell'avvenuto rilascio.
2. Il comune, accertato il verificarsi della causa di decadenza di cui alla lettera b) e c), invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere o adeguare l'impianto o il messaggio, assegnando un termine di 15 giorni dalla notifica, decorso il quale la decadenza diventa efficace. Negli altri casi la decadenza opera di diritto e viene dichiarata con provvedimento notificato all'interessato. Nei casi di decadenza efficace il comune provvederà direttamente alla rimozione dell'impianto ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione le relative spese.
3. Costituiscono causa di revoca dell'autorizzazione:
- a) la necessità di realizzare opere o impianti di interesse pubblico sulle aree, spazi o beni ove è collocato l'impianto pubblicitario;
 - b) la posa di impianti di segnaletica stradale sulle aree, spazi o beni ove è collocato l'impianto pubblicitario;
 - c) la posa di impianti per le pubbliche affissioni;
 - d) quando l'impianto pubblicitario diventa incompatibile, per ragioni di pubblico interesse, di realizzazione di opere, di tutela della circolazione e sicurezza stradale, di valori storico-architettonici dell'ambiente urbano e di quelli paesaggistici del territorio comunale;
 - e) quando l'impianto pubblicitario diventa incompatibile a seguito dell'approvazione, da parte del comune, di specifici progetti finalizzati al riordino del settore impiantistico per motivazioni riguardanti la sicurezza, il decoro o i mutati orientamenti di ordine estetico strutturale del territorio;
 - f) quando l'impianto rechi grave pregiudizio o rappresenti imminente pericolo a persone o cose.
4. Il comune, accertato il verificarsi di una delle cause di revoca, invita il titolare dell'autorizzazione a rimuovere a sua cura e spese l'impianto, assegnando un termine di 15 giorni dalla notifica. La rimozione dovrà riguardare anche gli eventuali sostegni o supporti e comprendere il ripristino alla situazione preesistente della sede del manufatto. In caso di inadempienza nei termini fissati il comune provvederà direttamente alla rimozione dell'impianto ponendo a carico del titolare dell'autorizzazione le relative spese.
5. Nel caso di cui al punto 3 lett. f), l'ordine di rimozione dell'impianto da parte del comune è immediato.

CAPO VIII – CONCESSIONI

Art. 46 – Concessioni su suolo pubblico

1. Il comune può concedere a soggetti privati la possibilità di collocare sul territorio comunale, su beni di proprietà comunale o dati in godimento dal comune, o appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile comunale, appositi impianti pubblicitari di cui al CAPO II (preinsegne, cartelli, cartelli sponsor, totem, messaggi variabili, impianto su pali illuminazione pubblica di proprietà dell'Ente, impianto su orologio, bacheche, striscioni, gonfaloni, locandine), anche con valenza di pubblica utilità (paline e pensiline autobus, preinsegne per servizi pubblici e insegne di pubblico interesse), nonché può concedere l'utilizzo di impianti pubblicitari di proprietà comunale (pubbliche affissioni di cui al CAPO III, affissioni dirette di cui al CAPO IV, impianto per avvisi di pubblica utilità od interesse istituzionale di cui al CAPO V).
2. La concessione è disciplinata da una apposita convenzione, stipulata previo lo svolgimento di procedura ad evidenza pubblica, nella quale dovranno essere precisati il numero e l'ubicazione degli impianti da installare, la durata della concessione, il relativo canone annuo e la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità dovuti al Comune, nonché tutte le altre condizioni necessarie per un corretto rapporto, come le spese, le modalità e i tempi di installazione, la manutenzione, le responsabilità per eventuali danni, il rinnovo o la revoca della concessione, la cauzione e simili.
3. La concessione di cui al precedente comma 1, comporta oltre al pagamento del canone annuo di concessione o di affitto, anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P.
4. La installazione degli impianti di cui al comma 1 su suolo pubblico avviene con autorizzazione amministrativa con la procedura di cui all'art. 39. Essa comprenderà anche la corresponsione dell'imposta sulla pubblicità e della T.O.S.A.P.
5. Al concessionario dovrà essere richiesto lo svolgimento delle seguenti attività:
 - aggiornamento del censimento degli impianti esistenti,
 - regolarizzazione degli impianti conformi al presente piano,
 - azioni finalizzate all'adeguamento e/o rimozione degli impianti non autorizzati e non conformi al presente piano,
 - fornitura e installazione nuovi impianti,
 - manutenzione degli impianti.
6. La concessione ha durata massima di tre anni. Allo scadere della concessione, il Comune procede secondo le stesse modalità previste dal precedente comma 3.
7. Il comune può disporre la rimozione anticipata degli impianti pubblicitari installati, in presenza di ragioni di pubblico interesse o di non conformità alle prescrizioni del presente Piano e/o della concessione. La rimozione viene disposta con ordinanza motivata.
8. La rimozione dovrà essere effettuata, entro la data che sarà precisata nell'ordine di rimozione, a cura e spese del titolare della concessione, il quale

dovrà rimuovere anche eventuali sostegni o supporti e provvedere al ripristino dello stato di fatto precedente all'installazione.

9. Qualora l'interessato non ottemperi all'ordine di rimozione nei modi e nei termini stabiliti, l'impianto pubblicitario sarà considerato abusivo, con conseguente applicazione di quanto disposto nel presente Piano in ordine alla pubblicità abusiva.
10. Per quant'altro non espressamente previsto nel presente articolo si fa rinvio alle pertinenti e compatibili disposizioni di cui al vigente Regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

CAPO IX – NORME COMUNI**Art. 47 – Obblighi del titolare dell'autorizzazione/concessione**

1. E' fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione/concessione di:
 - a) verificare il buono stato di conservazione dei mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno, per garantire la loro sicurezza, il loro decoro;
 - b) effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
 - c) adempiere, nei tempi richiesti, a tutte le prescrizioni impartite dall'ente competente ai sensi dell'art. 405, comma 1 del Regolamento attuativo del nuovo Codice della Strada, al momento del rilascio dell'autorizzazione od anche successivamente per intervenute e modificate esigenze;
 - d) procedere alla rimozione nel caso di decadenza o revoca dell'autorizzazione/concessione o di insussistenza delle condizioni di sicurezza previste all'atto dell'installazione o di motivata richiesta da parte dell'ente competente al rilascio;
 - e) fissare saldamente all'impianto pubblicitario, fatta eccezione per le insegne d'esercizio, una targhetta identificativa non deteriorabile, di dimensione non inferiore a cm 10 X 5, posta in posizione facilmente accessibile, sulla quale sono riportati i seguenti dati:
 - amministrazione rilasciante;
 - soggetto titolare;
 - codice identificativo utente;
 - numero dell'autorizzazione;
 - progressiva chilometrica del punto di installazione;
 - data di scadenza;la targhetta deve essere sostituita ad ogni rinnovo dell'autorizzazione, ogni qualvolta intervenga una variazione di uno dei dati su di essa riportati ed in caso non sia più leggibile;
 - f) rispondere di tutti i danni derivanti dall'esposizione degli impianti pubblicitari.
2. L'autorizzazione/la concessione non esonera il titolare dall'obbligo di attenersi strettamente sotto la propria responsabilità, alle leggi e ai regolamenti vigenti, nonché ad ogni eventuale diritto di terzi o a quanto previsto dai regolamenti condominiali.
3. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile della sicurezza, del decoro, e dello stato di manutenzione dell'impianto pubblicitario, ivi compresi gli eventuali elementi connessi di arredo urbano e di illuminazione. L'Amministrazione Comunale è sollevata da responsabilità civile e penale derivante dall'esposizione dei mezzi pubblicitari. Qualora venga accertato che lo stato di manutenzione non sia più rispondente alle esigenze di decoro e/o di statica, e/o sicurezza, ed il titolare non provveda nel termine assegnato a ripristinare la sicurezza ed il decoro dell'impianto, l'Amministrazione Comunale revoca l'autorizzazione e provvede alla rimozione d'ufficio dell'impianto, addebitando agli interessati le relative spese.
4. Il titolare dell'autorizzazione/concessione è obbligato altresì, a ripristinare le cose ed i luoghi che abbiano subito alterazioni per effetto dell'installazione dell'impianto pubblicitario; in caso di inadempienza provvederà il comune con rivalsa delle spese a carico dell'inadempiente.

Art. 48 – Pubblicità abusiva

1. Sono considerate abusive:
 - α) le installazioni ed esposizioni pubblicitarie prive di autorizzazioni/concessioni;
 - β) le installazioni ed esposizioni pubblicitarie non conformi alle relative autorizzazioni/concessioni;
 - χ) le affissioni effettuate da terzi sugli impianti riservati al Servizio delle pubbliche affissioni comunali.

Art. 49– Vigilanza

1. Gli enti proprietari delle strade e il comune, nell'ambito del centro abitato, ognuno per competenza, sono tenuti a vigilare, a mezzo del proprio personale competente in materia di viabilità (Polizia Locale), sulla corretta realizzazione e sull'esatto posizionamento degli impianti pubblicitari rispetto a quanto autorizzato/concesso. Gli stessi enti possono vigilare anche sullo stato di conservazione e sulla buona manutenzione degli impianti e sui termini di scadenza delle autorizzazioni/concessioni.
2. Qualunque inadempienza venga rilevata da parte del personale incaricato della vigilanza, deve essere contestata a mezzo di specifico verbale al soggetto titolare dell'autorizzazione/concessione; nel verbale deve essere fatta menzione della violazione ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 507/93.
3. Il Comune può disporre l'immediata copertura della pubblicità abusiva nonché, entro 30 giorni dalla data di notifica dell'ordinanza, la rimozione qualora l'autore della violazione non abbia provveduto direttamente.
4. Le spese di copertura e rimozione saranno a carico del trasgressore.
5. Qualunque inadempienza verrà perseguita ai sensi della Legge 24.11.1981 n. 689 e del D.Lgs. n° 42/04, se violato.
6. Ulteriore affissione sugli impianti coperti comporta gli estremi di reato di cui all'art. 664 del C.P..

Art. 50 – Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Piano, che costituiscono infrazione al Codice della Strada ed al relativo Regolamento di esecuzione, sono punite con le sanzioni amministrative ed accessorie previste dall'art. 23, commi 11, 12, e 13 del Codice della Strada, secondo le modalità di cui al Titolo VI° del Codice stesso. Le sanzioni vengono irrogate dalla Polizia Locale.
2. In caso di violazione alle disposizioni delle presenti norme o in caso di installazione abusiva, fatta salva l'applicazione delle sanzioni previste dal Codice della strada, il responsabile della violazione sarà assoggettato alle sanzioni previste all'art. 24 del D. Lgs. 507/93 e s.m.i. con le procedure di cui alla Legge 689/91.

3. Delle eventuali sanzioni accessorie, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 507/93 deve essere fatta menzione nel verbale di accertamento di violazione. Le insegne d'esercizio esposte abusivamente e rimosse d'ufficio possono essere oggetto di confisca ai sensi dell'art. 20 della L. 24.11.81 n. 689 a garanzia delle sanzioni amministrative e delle spese di rimozione.
4. Dall'accertamento delle violazioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, ne va data comunicazione al funzionario Responsabile dell'imposta sulla pubblicità per le funzioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 507/93.
5. Il termine per la rimozione di cui all'art. 24, comma 2, del D.Lgs. 507/93, è fissato in almeno 15 giorni, fatti salvi i casi di immediato pericolo per la sicurezza delle persone, per i quali il termine è stabilito dall'organo di vigilanza che accerta la violazione.
L'interessato può in ogni caso, entro il termine previsto per l'esecuzione della rimozione, rivolgere istanza motivata al Dirigente competente per ottenere una proroga di tale termine: il Dirigente competente decide con apposita ordinanza.
6. La pubblicità sanitaria abusiva sarà sanzionata anche dalle norme specifiche previste dalla Legge 5.2.92 n. 175.

CAPO X – NORME FINALI

Art. 51 – Norme Transitorie

1. Tutti gli impianti pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente Piano, installati e regolati da autorizzazioni, ma non rispondenti alle disposizioni dello stesso, devono essere adeguati a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, all'atto di nuova richiesta per rinnovo o modifica dell'impianto.
2. I titolari degli impianti pubblicitari esistenti all'entrata in vigore del presente Piano privi di autorizzazione, se conformi allo stesso, devono richiedere l'autorizzazione entro 180 giorni dall'approvazione del presente piano, per poter mantenere l'impianto esistente, mentre, se non rispondenti alle disposizioni dello stesso, sono tenuti a rimuoverli o adeguarli a loro cura e spese entro 180 giorni dall'approvazione del Piano.
3. Le disposizioni del presente piano, si applicano altresì alle istanze per l'installazione di impianti pubblicitari in qualsiasi modo denominati e di insegne di esercizio, presentate antecedentemente l'entrata in vigore del presente piano, il cui procedimento amministrativo di autorizzazione non risulti concluso.
4. Del *"Regolamento comunale per la disciplina della pubblicità, delle affissioni e per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni"* recepito dal Comune di Baranzate con Delibera di Consiglio Comunale n. 14 del 03/12/2004, resta in vigore esclusivamente l'intero TITOLO II *"Disciplina dell'imposta sulla pubblicità, del servizio e del diritto sulle pubbliche affissioni"*.
5. Per tutto quanto non espressamente contemplato nelle presenti Norme si rimanda a quanto previsto dal D.L.gs.30 aprile 1992, n.285 e dal DPR 16 dicembre 1992, n.495.
6. Con riferimento agli obblighi del titolare dell'autorizzazione, si rimanda a quanto già disposto in materia dagli artt. 54 e 55 del DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e, con riferimento alle procedure di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi, a quanto disposto dall'art. 23 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
7. Eventuali modifiche e/o deroghe apportate al Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, nonché alle normative vigenti in materia di pubblicità, comportano l'adeguamento automatico delle presenti norme.

Art. 52 – Entrata in vigore

1. Il presente Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, entra in vigore dalla data di pubblicazione della Delibera di approvazione del Consiglio Comunale.
2. Da tale data sono abrogate, ove incompatibili, tutte le disposizioni contenute in altri regolamenti Comunali che disciplinano la materia di cui al presente Piano.